



CITTÀ DI JESOLO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 143 DEL 30/12/2023

ad oggetto: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI JESOLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2002 CON LA PROCEDURA DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

Oggi trenta dicembre duemilaventitre, dalle ore 10:00 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) CHRISTOFER DE ZOTTI	1) NO
2) LUCAS PAVANETTO	2) SI
3) ANDREA CARPENEDO	3) NO
4) MANUEL URBAN	4) SI
5) MARCO MASTRASCUSA	5) SI
6) NICOLETTA BUSANEL	6) SI
7) IVANO MOLIN	7) SI
8) ALESSANDRA PASQUAL	8) NO
9) ANDREA TOMEI	9) SI
10) MOIRA MONTAGNER	10) SI
11) ANDREA PASIAN	11) SI
12) RENATO MARTIN	12) NO
13) DANIELE BISON	13) SI
14) VINCENZO SANSALONE	14) NO
15) VALERIO ZOGGIA	15) SI
16) FABIO VISENTIN	16) NO
17) ROBERTO RUGOLOTTO	17) SI

Presiede LUCAS PAVANETTO – presidente del Consiglio comunale.

Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI JESOLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2002 CON LA PROCEDURA DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, così come riportati nel supporto magnetico, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria Generale ai sensi dell'art. 62, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

SUCCESSIVAMENTE, messe ai voti con il sistema di rilevazione elettronica le osservazioni pervenute alla Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata dal consiglio comunale con delibera n. 25 del 14/03/2023, si evidenziano gli esiti sotto riportati:

N°1 osservazione prot.n° 21647 de 21.3.2023 del Consorzio Pineta 4	
Oggetto della votazione: accoglimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione accolta

N°2 osservazione prot.n° 23247 del 28.3.2023 dello Stabilimento Balneare Riviera di Levante	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale dell'osservazione limitato a lett. a, b, f. Respingimento lett. c, d, e, g.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione parzialmente accolta limitatamente a lett. a, b, f. Respinte lett. c, d, e, g.

N°3 osservazione prot.n° 24432 del 30.3.2023 dello stabilimento Relax Beach	
Oggetto della votazione: accoglimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione accolta

N°4 osservazione prot.n°27655 del 13.4.2023 di Hotel Concordia	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°5 osservazione prot.n° 33964 del 9.5.2023 di Legambiente	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a lett. b. Respingimento lett. a, c, d, e, f.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione parzialmente accolta limitatamente a lett. b. Respinte lett. a, c, d, e, f.

N°6 osservazione prot.n° 37338 del 17.5.2023 del Consorzio Arenili Jesolo Ponente	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°7 osservazione prot.n° 37505 del 18.5.2023 di Malibù Beach	
Oggetto della votazione: accoglimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione accolta

N°8 osservazione prot.n° 38222 del 19.5.2023 dello Studio Legale Basso	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°9 osservazione prot.n° 38415 del 22.5.2023 dell' Hotel Concordia	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione respinta

N°10 osservazione prot.n° 38418 del 22.5.2023 del Consorzio Milano	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°11 osservazione prot.n° 38419 del 22.5.2023 dello Stabilimento Marconi.	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°12 osservazione prot.n° 38443 del 22.5.2023 di COGETREV, Fondo Tolomeo (Namira)	
Oggetto della votazione: accoglimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione accolta

N°13 osservazione prot.n° 38484 del 22.5.2023 dello Stabilimento Balneare Piazza Trieste	
Oggetto della votazione: parziale accoglimento dell'osservazione limitato a lett. c. Respingimento lett. a, b, d, e, f, g.	
Consiglieri presenti	10 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	2 (Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione parzialmente accolta limitatamente a lett. c. Respinte lett. a, b, d, e, f, g.

N°14 osservazione prot.n° 38497 del 22.5.2023 di Federconsorzi	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale dei punti - A: 3, 10, 12, 20, 22, 25, 26, 27.a) e 27.d); - B: 1, 5 prima parte, 6.2, 6.3.a), 10 respingimento dei punti - A: 1, 2, 4-9, 11, 13-19, 21, 23, 24, 27.b), 27.c), 27.e) ed f); - B: 2, 3, 4, 5 seconda parte, 6.1, 6.3b-d, 7, 8, 9.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)

Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione parzialmente accolta limitatamente ai punti: - A: 3, 10, 12, 20, 22, 25, 26, 27.a) e 27.d); - B: 1, 5 prima parte, 6.2, 6.3.a), 10 Respinti i punti: - A: 1, 2, 4-9, 11, 13-19, 21, 23, 24, 27.b), 27.c), 27.e) ed f); - B: 2, 3, 4, 5 seconda parte, 6.1, 6.3b-d, 7, 8, 9.

N°15 osservazione prot.nn° 38575 e 38686 del 22.5.2023, nn. 38807 e 38830 del 23.5.2023, n. 39366 del 24.5.2023 di Geom. Vidotto, Associazione CAID ambulanti, Jesolo Chioschi, Confcommercio	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a p.ti 1 e 9. Respingimento p.ti 2-8, 10, 11.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione parzialmente accolta limitatamente ai punti 1 e 9. Respinti i punti 2-8, 1, 11.

N°16 osservazione prot.n°38611 del 22.5.2023 dello Stabilimento Mascagni.	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°17 osservazione prot.n° 38625 del 22.5.2023 di Pineta Marina srl (Hotel Beau Rivage Pineta)	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a pt. 5. Respingimento p.ti 1-4, 6-9.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione accolta parzialmente limitatamente a pt. 5. Respinti p.ti 1-4, 6-9

N°18 osservazione prot.n° 38647 del 22.5.2023 di Mare Blu Adriatica s.r.l	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a p.ti 2, 3, 7 e 8. Respingimento p.ti 1, 4, 5 e 6.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione accolta parzialmente limitatamente ai p.ti 2, 3, 7 e 8. Respinti i p.ti 1, 4, 5 e 6.

N°19 osservazione prot.n° 38658 del 22.5.2023 dello Stabilimento Augustus	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°20 osservazione prot.n° 38685 del 22.5.2023 di A.J.A.	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale con limiti e modalità dell' osservazione n. 14.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione accolta parzialmente con limiti e modalità dell'osservazione n. 14.

N°21 osservazione prot.n° 38747 del 22.5.2023 dell'ufficio Demanio Marittimo	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a p.ti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e parzialmente pt. 1. Respingimento pt. 4.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione parzialmente accolta limitatamente ai p.ti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e parzialmente pt. 1. Respinto il pt. 4.

N°22 osservazione prot.n° 38799 del 23.5.2023 del Consorzio noleggiatori natanti di Jesolo.	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°23 osservazione prot.n° 38806 del 23.5.2023 di Jesolo Turismo SpA	
Oggetto della votazione: accoglimento dei punti 2.b, 2.e, 2.f, 2.h, 2.j, 2.k, 3.b, 3.c, 4.a, 4.c, 4.e, 4.f, 5. respingimento dei punti 1, 2.a, 2.c, 2.d, 2.g, 2.i, 3.a, 3.d, 3.e, 4.b, 4.d, 4.g, 4.h	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione parzialmente accolta limitatamente ai punti 2.b, 2.e, 2.f, 2.h, 2.j, 2.k, 3.b, 3.c, 4.a, 4.c, 4.e, 4.f, 5. Respinti i punti 1, 2.a, 2.c, 2.d, 2.g, 2.i, 3.a, 3.d, 3.e, 4.b, 4.d, 4.g, 4.h

N°24 osservazione prot.n° 38813 de 23.5.2023 dell'avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°25 osservazione prot.n° 38814 del 23.5.2023 dell' avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°26 osservazione prot.n° 38820 del 23.5.2023 dell'avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: non luogo a procedere.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°27 osservazione prot.n° 38822 del 23.5.2023 dell'avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°28 osservazione prot.n° 38823 del 23.5.2023 dell'avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°29 osservazione prot.n° 38825 del 23.5.2023 dell'avvocato Gianluca Garbin	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°30 osservazione prot.n° 38814 del 23.5.2023 dello Studio tecnico geom. Paolo Regazzo	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°31 osservazione prot.n° 38828 del 23.5.2023 di Eraclea Beach Srl.	
Oggetto della votazione: respingimento dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°32 osservazione prot.nn° 38833 e 38315 del 23.5.2023 dell'arch. Giacomo Murador	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale dell'osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione parzialmente accolta

N°33 osservazione prot.n° 38836 del 23.5.2023 di Sacea S.r.l. e Fangem S.r.l.	
Oggetto della votazione: accoglimento dell'osservazione limitato ai punti 1, 2, 3.	
Respingimento punto 4.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione accolta limitatamente ai punti 1, 2, 3. Respinto il punto 4.

N°34 osservazione prot.n° 38838 del 23.5.2023 dello Studio legale Zunarelli (avv. Cellamare).	
Oggetto della votazione: respingimento osservazione.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione respinta

N°35 osservazione prot.n° 38809 del 23.5.2023 di Bottan F.lli s.n.c.	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato a punto 3. Respingimento punti 1), 2), 4).	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	osservazione parzialmente accolta limitatamente al punto 3. Respinti i punti 1), 2), 4).

N°36 osservazione prot.n° 39244 del 24.5.2023 dei centri velici ASD Beach Jesolo, Bridgman, Sun Sea Sail.	
Oggetto della votazione: accoglimento parziale limitato ai punti 1, 3. Respingimento punti 2, 4, 5, 6, 7.	
Consiglieri presenti	11 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Voti Favorevoli	8 (Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian)
Voti Contrari	0
Voti Astenuti	3 (Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto)
Risultanza votazione	approvato
ESITO	Osservazione accolta parzialmente limitatamente ai punti 1, 3. Respinti i punti 2, 4, 5, 6, 7.

SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI JESOLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2002 CON LA PROCEDURA DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.”, comprensiva delle osservazioni così come appena votate , si evidenzia il seguente esito:

- presenti: n. 11 (undici - Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- assenti: n. 6 (sei - Christofer De Zotti, Andrea Carpenedo, Alessandra Pasqual, Renato Martin, Vincenzo Sansalone, Fabio Visentin) consiglieri;
- votanti: n. 9 (nove - Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian, Valerio Zoggia) consiglieri;
- astenuti: n. 2 (due - Daniele Bison, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- favorevoli: n. 8 (otto - Lucas Pavanetto, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Andrea Tomei, Moira Montagner, Andrea Pasian) consiglieri;
- contrari: n. 1 (uno - Valerio Zoggia) consigliere.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2023/135 del 21/12/2023 ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI JESOLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2002 CON LA PROCEDURA DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla III commissione consiliare nella seduta del 21.12.2023, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2023/135 del 21/12/2023 ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI JESOLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2002 CON LA PROCEDURA DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- la legge regionale 23/04/2004, n. 11 stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante la redazione del nuovo piano regolatore comunale (PRC), articolato in piano di assetto del territorio (PAT) e piano degli interventi (PI): il primo contiene le disposizioni strutturali e le scelte di sviluppo del territorio riconoscendo, allo stesso tempo, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica e le caratteristiche territoriali da tutelare e valorizzare con le future scelte strategiche, il secondo strumento contiene disposizioni operative e di dettaglio delle varie azioni che si possono intraprendere nel territorio comunale;
- il comune di Jesolo è dotato di piano di assetto del territorio (PAT) approvato in conferenza dei servizi del 04/03/2020, ratificato con deliberazione della giunta regionale Veneto n. 368 del 24/03/20202 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 10/04/2020;
- il piano regolatore generale vigente, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 23/04/2004, n. 11 e ss.mm., ha acquisito il valore e l'efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il PAT;
- il piano particolareggiato dell'arenile vigente (di seguito PPA) è stato approvato, nelle sue fasi principali, con i seguenti atti:
 - delibera di consiglio comunale n. 151 del 05/12/2005 ad oggetto: “variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 50 comma 9 della l.r. 27/06/1985 n. 61 – piano particolareggiato dell'arenile – controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”;
 - delibera di giunta regionale del Veneto n. 2119 del 10/07/2007 ad oggetto: “Comune di Jesolo - PRG - variante puntuale al PPA ai sensi dell'art. 47 della l.r. 04/11/2002 n. 33. Deroga alla direttiva n. 11 dell'allegato S/1 della l.r. 04/11/2002 n. 33 - delibera di consiglio comunale n. 44 del 30/03/2006”;
 - parere favorevole senza prescrizioni del dirigente regionale del 07/09/2007;
 - delibera di consiglio comunale n. 50 del 15/05/2008 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo e la presa d'atto;
 - delibera di giunta comunale n. 170 del 28/06/2016 con la quale è stata approvata la seconda variante alle norme tecniche di attuazione del PPA;
 - delibera di giunta comunale n. 134 del 08/05/2018 con la quale è stata prorogata la validità del PPA di Jesolo.

RILEVATO che:

- con delibera di giunta comunale del 26/04/2022 n. 117 e successiva delibera di consiglio comunale del 28/04/2022 n. 33 è stato revocato l'accordo di programma del 23/07/2004 per mancata attuazione tra il comune di Jesolo e il comune di Eraclea, relativo al piano particolareggiato intercomunale dell'arenile Jesolo-Eraclea (PPIA), approvato congiuntamente con il comune di Eraclea, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge regionale 4/11/2002, n. 33 e ss.mm., secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'art. 50 della legge regionale 27/06/1985, n. 61 e ss.mm., con i seguenti atti deliberativi:
 - delibera consiliare n. 32 del 20/09/2004 del comune di Jesolo;
 - delibera consiliare n. 50 del 31/05/2004 del comune di Eraclea;

CONSIDERATO che:

- il PPA non è un piano urbanistico attuativo ordinario, poiché la procedura di formazione e variazione dello stesso non si esaurisce in ambito comunale, costituendo ai sensi dell'art. 47 della LR 33/2002 variante parziale del piano regolatore generale attualmente disciplinato dall'art. 18 della LR 11/2004 e

ss.mm., ferma restando la necessità per il Comune di acquisire tutti i pareri necessari per l'approvazione di una variante urbanistica, nonché quelli specificamente richiesti per lo strumento di cui trattasi;

- la redazione della variante al PPA avviene attivando contestualmente forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali interessati.

RILEVATO che:

- nella seduta di Consiglio Comunale del 25/09/2020 con delibera n. 60, il Sindaco ha illustrato il documento programmatico relativo alla variante al PPA di Jesolo, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- in data 29/07/2021, prot. 57001 è stato pubblicato l'avviso di variante al PPA per la fase di concertazione e partecipazione, nel quale sono stati definiti i termini di presentazione delle proposte dal 02 agosto 2021 al 02 novembre 2021;
- con determina dirigenziale dell'11/03/2022 n. 368 è stato istituito il gruppo di lavoro intersettoriale tra gli uffici U.O. Urbanistica e Cartografico e U. O. Demanio Marittimo;
- con decreto del sindaco n. 61 del 04/10/2022 è stata integrata una più ampia delega all'assessore al turismo in materia di demanio marittimo, comprendendo anche gli aspetti urbanistici connessi al piano particolareggiato dell'arenile;
- nel periodo dal 12/09/2022 al 10/10/2022 sono state intraprese alcune interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli operatori del settore, quali AJA, ASCOM, Federconsorzi Arenili di Jesolo, associazioni di agenti immobiliari di Venezia FIAIP, FIMAA, ANACI e AIR, Veneto Chioschi, associazione CAID ambulanti e consorzio natanti;
- la variante al PPA è stata redatta tenendo conto pertanto, non solo degli obiettivi programmatici indicati dal Sindaco al Consiglio Comunale, ma anche dei numerosi apporti collaborativi pervenuti durante la fase di concertazione.

RITENUTO che:

- tra gli indirizzi strategici del PAT, da trasferire al PI (e quindi al PPA) si rileva la presenza di alcuni argomenti specificatamente rivolti al Lido di Jesolo, tra cui:
 - la riqualificazione del paesaggio della costa riorganizzando i diversi settori del fronte mare, consolidando le strutture ricettive alberghiere, assicurando le relazioni paesaggistiche tra il fronte mare e l'entro terra mediante la valorizzazione degli assi spaziali ordinatori presenti nell'originario impianto di urbanizzazione, incentrati lungo la via commerciale e il lungomare delle Stelle, contrappuntati dalla sequenza delle piazze centrali;
- tra gli obiettivi della variante al PPA si possono, inoltre, considerare come strategici:
 - il rinnovo e rigenerazione dell'offerta turistica mediante l'individuazione di nuove attività dedicate all'arenile ed agli spazi acquei antistanti la battigia;
 - la ridefinizione della disciplina attuativa del piano, considerando le fasce funzionali dinamiche e non statiche rispetto ai fenomeni naturali quali l'erosione e il ripascimento.

CONSIDERATO che la variante al PPA prevede:

- l'allineamento e la semplificazione del quadro normativo;
- una reinterpretazione delle fasce funzionali (soggiorno all'ombra e servizi) affinché siano compatibili con la realtà dinamica dell'arenile, in particolar modo stabilizzando quanto testato, a titolo sperimentale, nelle ultime stagioni in merito alla distribuzione e consegna di alimenti e bevande nelle zone adibite a soggiorno all'ombra;
- l'allineamento sul piano cartografico dello stato di fatto con quello delle aree concessionate, tenendo conto delle successive rimodulazioni nel frattempo intervenute;
- una disciplina delle attrezzature da spiaggia con la ricerca continua di nuove e più articolate forme di offerta turistica, che impone un approccio innovativo in termini di dotazione della spiaggia;
- l'inserimento di nuove funzioni legate all'attuale domanda turistica quali ad esempio: aree wellness benessere, spazi per attrezzature sportive e il fitness, nuove strutture per il soleggio, dispositivi Hi-tech e quant'altro ritenuto funzionale;
- il raggiungimento dell'obiettivo dell'amministrazione di favorire l'allungamento della stagione turistica oltre i mesi estivi, creando le condizioni per l'utilizzo dell'arenile anche nella stagione primaverile ed autunnale;
- l'allineamento normativo alla direttiva n.2006/123/CE del Parlamento europeo nota come Direttiva Bolkestein.

RICHIAMATO l'incarico professionale all'operatore economico Società PROTECO engineering Srl, giusta determinazione n. 218 del 17/02/2020 e all'operatore economico Società Mate Soc. Coop.va, giusta

determinazione n. 1393 del 22/09/2021.

VISTA la documentazione trasmessa all'operatore economico suindicato, a firma dell'urb. Francesco Finotto per la società PROTECO e dell'urb. Raffaele Gerometta per la società MATE, in data 03/03/2023, acquisita con prot. n. 16529 del 06/03/2023, che si compone dei seguenti elaborati:

a) Elaborati grafici di analisi		
T 01	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su foto volo GAI 1954	Prot. 16529/2023
T 02	Tendenze evolutive delle spiagge	Prot. 16529/2023
T 03 A	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base catastale	Prot. 16529/2023
T 03 B	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base C.T.R., Ortofoto	Prot. 16529/2023
T 03 C	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PI vigente	Prot. 16529/2023
T 03 D	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PPA vigente	Prot. 16529/2023
T 04 A	Carta dei vincoli	Prot. 16529/2023
T 04 B	Carta delle invarianti	Prot. 16529/2023
T 04 C	Carta delle fragilità	Prot. 16529/2023
T 05	Tipologie di gestione	Prot. 16529/2023
T 06 A	Strutture e reti tecnologiche esistenti	Prot. 16529/2023
T 06 B	Strutture e reti tecnologiche esistenti	Prot. 16529/2023
T 07 A	Infrastrutture puntuali e a rete: viabilità e parcheggi	Prot. 16529/2023
T 07 B	Infrastrutture puntuali e a rete: piste ciclabili	Prot. 16529/2023
b) Elaborati grafici di progetto		
T 08 A-N	Aree concessionabili e aree libere	Prot. 16529/2023
T 09 A-N	Individuazione delle fasce funzionali	Prot. 16529/2023
T 10	Schema delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete di progetto	Prot. 16529/2023
T 11	Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92	Prot. 16529/2023
c) Documenti		
R 01	Relazione Tecnica	Prot. 16529/2023
R 02	Norme Tecniche di Attuazione e 1 Allegato 1 alle NTA: Abaco degli elementi di arredo	Prot. 16529/2023
R 03	Confronto NTA	Prot. 16529/2023
R 04	Schema di convenzione	Prot. 16529/2023
R 05	Piano particellare	Prot. 16529/2023
R 06	Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete	Prot. 16529/2023
R 07	Asseverazione di non necessità di studio di compatibilità idraulica	Prot. 16529/2023
R 08	Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92, relazione	Prot. 16529/2023
R 09	Valutazione di Incidenza Ambientale	Prot. 16529/2023
R 10	Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS	Prot. 16529/2023
R 11	Confronto NTA per valutazione VAS	Prot. 16529/2023

CONSIDERATO, altresì, che la variante prevede operativamente:

- la divisione del litorale in due macro-ambiti:
 - il primo dalla foce del Sile alla foce del Piave e che comprende i quattro settori del Lido di Jesolo così come definiti dal PAT: Lido dei Lombardi, Centrale, di Levante e Pineta;
 - il secondo è collocato a est della foce del Piave e comprende l'area della Laguna del Mort e il litorale immediatamente adiacente, già oggetto di piano particolareggiato intercomunale dell'arenile Jesolo-

Eraclea (PPIA);

- una disciplina attuativa costituita da Unità Minime di Gestione (UMG), per migliorare la gestione dei servizi, essendo l'arenile già dotato dei principali servizi ed infrastrutture, finalizzata ad una gestione dinamica e flessibile, in cui gli aspetti urbanistici, edilizi e di gestione demaniale siano il più possibile allineati;
- le Unità Minime di Gestione sono state individuate integrando in senso verticale (dalla battigia alla passeggiata) i servizi di sorveglianza, il salvataggio e primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione e pulizia della spiaggia, delle aree libere, dell'arenile di libero transito, della passeggiata, dei percorsi, degli habitat dei litorali marini, a carico dei concessionari, e individuando nelle UMG il fronte mare minimo delle nuove concessioni demaniali e unificando i settori del precedente PPA, riducendone il numero da 31 settori (30 dell'ex PPA e 1 dell'ex PPIA) a 16 UMG;
- le aree libere sono state distribuite lungo tutto il fronte dell'arenile in modo da corrispondere agli standard definiti dall'Allegato S/1 della LR 33/2002 al comma 11 (minimo 20% del fronte mare delle aree concesse) e distribuire in maniera equa la quota di area libera compresa nelle UMG, pari al 7% del fronte concessionabile;
- l'eliminazione dell'obbligo di presentare i piani di settore, conseguentemente all'infrastrutturazione ormai consolidata del litorale, con la finalità di semplificare la procedura di approvazione delle continue varianti necessarie in base al continuo mutamento delle esigenze degli operatori sull'arenile, consentendo l'intervento diretto mediante titolo abilitativo edilizio, come disciplinato dal DPR 380/01 e ss.mm.

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 14/03/2023 di adozione della variante al PPA, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

DATO ATTO che

- la procedura prevista dall'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 23/04/2004 si è svolta regolarmente con il deposito della variante anzidetta, in libera visione al pubblico, presso la segreteria generale della sede municipale del Comune dal 22/03/2023 per 30 giorni consecutivi;
- nel suddetto periodo e nei 30 giorni successivi, ossia fino al 22/05/2023, chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni al Comune per iscritto a mezzo pec, a mezzo posta o consegna a mano al protocollo generale del Comune.

RILEVATO che:

- sono state acquisite le necessarie intese con gli enti competenti, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2004, in sede di conferenza di servizi in data 23/06/2023, conclusasi positivamente secondo il verbale approvato con determinazione n. 1129 del 19/07/2023 che recepisce i seguenti pareri:
 - Consorzio Di Bonifica Veneto Orientale con nota del 06/06/2023 prot. N. 42559;
 - U.O. Politiche Ambientali e Demanio Marittimo con nota del 12/06/2023 prot. n. 44104;
 - U.O. Polizia Locale con nota del 13/06/2023 prot. n. 44888;
 - U.O. Lavori Pubblici con nota del 15/06/2023 prot. n. 45361.
 - Veritas Spa - Servizio idrico integrato con nota del 16/05/2023 prot. n. 36387;
 - U.O. Edilizia Privata e Attività Produttive con nota del 19/06/2023 prot. n. 46398;
 - Agenzia del Demanio con nota del 20/06/2023 prot. n. 46611;
 - Genio Civile di Venezia con note del 22/06/2023 prot. n. 47358 e del 22/06/2023 prot. n. 47406;
 - Veritas Spa - Servizio di Igiene ambientale con nota del 23/06/2023 prot. n. 47758;
 - Provveditorato Interregionale OO.PP. Triveneto - Ufficio Salvaguardia di Venezia con nota del 27/06/2023 prot. n. 48825;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con nota del 27/06/2023 prot. n. 48518;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 28/06/2023 prot. n. 48974.
- non risultano pervenuti il parere della Capitaneria di Porto di Venezia e il parere interno dell'U.O. Turismo, che non si sono espressi in merito e non hanno presentato proprie determinazioni, per cui se ne acquisisce l'assenso;
- in data 20/07/2023 con prot. n. 55506 è stata data comunicazione agli enti soprарichiamati dell'esito del procedimento e trasmessa la relativa determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi decisoria.

VISTO:

- l'avvio dello screening di procedura VAS in data 14/04/2023, prot. n. 28243;
- il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 04/08/2023 sulla "Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di Jesolo",

Parere Motivato n.138, acquisito con prot. n. 60085 del 07/08/2023, nel quale si ritiene che il PPA debba essere assoggettato alla procedura di VAS, in considerazione del fatto che non sia possibile escludere la mancanza di effetti ambientali ascrivibili all’attuazione della variante al PPA, in particolare per quanto attiene alla tutela e salvaguardia dell’area naturale protetta dell’arenile del Mort;

- che la commissione VAS ha chiesto alcuni approfondimenti e valutazioni in merito alla potenziale pressione antropica sull’area libera dell’arenile del Mort, al fine di determinare potenziali effetti cumulativi sull’area, considerando tra gli scenari da analizzare quello che caratterizza la potenziale pressione antropica generata dal PUA “Valle Ossi”, ora in fase di PAUR regionale.

DATO ATTO che:

- come raccomandato dalla Commissione regionale VAS, è stata attivata ed effettuata una fase di scoping finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione ed analisi delle emergenze delle caratteristiche ambientali e territoriale proprie degli ambiti territoriali interessati delle azioni e quindi dagli effetti generati e/o indotti dalla variante al Piano dell’arenile, con la finalità di garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel punto 3 del parere motivato e di coordinare le successive fasi nel rispetto del D. lgs. 152/06 nonché dell’allegato A della DGR 545 del 9 maggio 2022;
- con delibera di giunta comunale n. 295 del 10/10/2023 è stato dato avvio alla procedura VAS della variante al PPA, redigendo ad integrazione il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica (SnT) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);
- è stato acquisito il parere del Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della regione Veneto prima dell’approvazione della presente variante, con parere motivato del 21/12/2023.

VERIFICATO che in seguito all’avvio della procedura VAS soprarichiamato, comprendente il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica, lo studio di incidenza ambientale, nel periodo di pubblicazione dell’avviso di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dal 16/10/2023 fino al 30/11/2023, non sono pervenute osservazioni di valenza ambientale.

VERIFICATO, altresì, che in seguito all’adozione della variante al PPA soprarichiamata, nel periodo di deposito presso gli uffici comunali e nei trenta (trenta) giorni successivi, sono pervenute n. 36 (trentasei) osservazioni, di cui n. 15 (quindici) fuori termine e n. 6 (sei) di valenza ambientale.

VISTA la proposta di controdeduzioni alle osservazioni, come di seguito rappresentata:

N.	PROT.	DITTA	OSSERVAZIONE	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	Parere VAS
1	n. 21647 del 21/03/2023	CONSORZIO PINETA 4	Nella tabella di Riepilogo di cui alla Relazione Tecnica, pagine 32-34, si segnalano alcuni errori di raggruppamento nella UMG 12 (ex settori 25-26-27) e relativi nomi degli attuali stabilimenti.	Trattandosi di mero errore di trascrizione privo di valore normativo si concorda con quanto osservato. Si corregge la tabella di Riepilogo: <ul style="list-style-type: none"> - SETTORE 27 FLORIDA. - SETTORE 28 RIVIERA DI LEVANTE. - SETTORE 29 RELAXBEACH NUOVA PINETA 2 COGETREV PINETA 2000. - SETTORE 30 SACEA/FINTER. <p>In questi termini si accoglie l’osservazione</p>	NO

2	n. 23247 del 28/03/2023	Stabilimento balneare Riviera di Levante	<p>Tratta di una osservazione articolata in più punti:</p> <p>a) TABELLA DIMENSIONAMENTO PPA (pag. 32 - R1 Relazione tecnica): UMG n. 12 - settore 27 – (MALIBU’/MIOZZO), sulla modifica intestazione (in contrasto con il precedente Piano di settore n. 28 intestato a Riviera di Levante srl di Miozzo Stefano);</p> <p>b) TABELLA DIMENSIONAMENTO PPA (pag. 32 - R1 Relazione tecnica): UMG n. 13 PIANO DI SETTORE n. 28 intestato erroneamente a RELAX BEACH (precedente Piano di settore n. 29 ora UMG n. 14), in contrasto con il precedente Piano di settore n. 28 intestato a Riviera di Levante srl di Miozzo Stefano;</p> <p>c) Nell’elaborato grafico n. T-08-H (<i>Aree concessionabili e aree libere</i>) nella UMG n. 13 del P.P.A. adottato, l’UMG n. 13 viene indicata in forma corrispondente al precedente piano di settore n. 28 (concessionario Riviera di Levante srl) in contrasto con i punti n. 1) e 2) dell’osservazione;</p> <p>d) Nell’elaborato grafico n. T-08-H nella UMG n. 13 del P.P.A. adottato, la perimetrazione della concessione attuale, in linea di massima corrisponde (limite a monte della concessione) mentre il contenuto, propriamente le</p>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <p>a) Si concorda con quanto osservato e si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1;</p> <p>b) Si concorda con quanto osservato e si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1;</p> <p>c) Non si concorda con quanto osservato in quanto il perimetro dell’UMG è correttamente indicato negli elaborati grafici di piano. Si respinge l’osservazione.</p> <p>d) Non si concorda con quanto osservato poiché si tratta di una indicazione di Piano che potrà meglio essere precisata in sede attuativa Si respinge l’osservazione.</p>	NO
---	-------------------------	--	--	--	----

			<p>piazzole di servizio n. 1-2-3 e l'ubicazione del perimetro della concessione natanti è in contrasto con la seconda variante al Piano di Settore n. 28 (Delib. GC n. 111 del 27/04/2021);</p> <p>e) indicazione dell'area libera non in concessione non è inserita;</p> <p>f) Nell'elaborato grafico n. T-09-H (<i>Individuazione fasce funzionali</i>) nella UMG n. 13 del P.P.A. adottato, in legenda non compare il simbolo con relativa destinazione delle aree perimetrata con polilinea chiusa colore nero grassetto con tipologia "due punti - linea";</p> <p>g) Considerata la reale situazione della profondità dell'arenile, individuata "fascia B - soggiorno all'ombra", ridotta dalle erosioni avvenute ripetutamente negli ultimi anni, rispetto a quella individualizzata (rif.to planimetria elab. gr. N. T-09-H) tra il chiosco n. 46 e ad est di quest'ultimo, lo spazio attrezzato ad attività turistica ricreativa, la previsione di ben 7 ml (5+2) per le "fasce A1 e A2 – arenile di libero transito" ridurrebbe di molto la possibilità di formare "soggiorno all'ombra" in quel tratto di arenile.</p>	<p>e) Non si concorda con quanto osservato poiché l'individuazione delle aree libere entro ciascuna UMG è definita in sede attuativa. Si respinge l'osservazione.</p> <p>f) Si concorda con quanto osservato poiché si tratta dei "Limiti di inviluppo delle isole di servizio", in conformità all'art. 3, comma 7 e art. 4 comma 1 ultimo alinea delle NTA. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>g) Tenuto conto della possibilità di traslazione e sovrapposizione delle fasce funzionali a seguito del monitoraggio della linea della battigia, di cui all'art. 9 comma 13 delle NTA, non si concorda con quanto osservato poiché si tratta di una disciplina valida per l'intero arenile; inoltre contrasta con le indicazioni contenute nel parere di VERITAS espresso in sede di conferenza di servizi decisoria Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopra esposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente alle lettere a), b) ed f), si respinge relativamente alle lettere c) d), e) e g).</p>	
--	--	--	--	---	--

3	n. 24432 del 30/03/2023	Relax Beach	Segnalazione di alcuni errori di trascrizione dei nomi dei concessionari nella tabella di riepilogo contenuta nella Relazione Tecnica.	Si concorda con quanto osservato e si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1. Si accoglie l'osservazione.	NO
4	n. 27655 del 13/04/2023	Hotel Concordia	Si chiede la modifica della linea ambito di intervento che ricade dentro la proprietà dell'hotel Concordia (UMG 6)	Non si concorda con quanto osservato poiché il Piano Particolareggiato dell'Arenile, confermando il perimetro dell'ambito di intervento del vigente PPA nell'area in oggetto, disciplina tutte le aree funzionali alla balneazione – pubbliche e private - in conformità al PAT e PI in quanto Piano Urbanistico Attuativo, non solo quelle demaniali in conformità all'Allegato S1 della LR 33/2002 , come precisamente indicato negli elaborati grafici di progetto e puntualmente precisato nel Piano Particellare, elaborato R05 (Foglio 70, particella 19 di circa mq. 108). Si respinge l'osservazione.	NO
5	n. 33964 del 09/05/2023	Legambiente	Si tratta di una osservazione articolata in più punti, come di seguito riportato: a) <u>Erosione e mareggiate</u> : non si fa riferimento ad alcuna azione finalizzata al miglioramento della gestione della costa; b) <u>Spiagge libere e in concessione</u> : si chiede che nella spiaggia del Mort, compresa nel conteggio delle aree libere, sia previsto l'obbligo di garantire la pulizia, la sicurezza e l'idonea segnaletica;	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: a) La difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici è un presupposto del PPA, di competenza della regione (art. 21 L 179/2002) più che un tema di disciplina del PPA, pertanto pur comprendendo il senso dell'osservazione la stessa non dà luogo a procedere. Si respinge l'osservazione. b) Si concorda sul principio di prevedere l'obbligo della pulizia, sicurezza e di idonea segnaletica, pertanto all'art. 8 comma 9 si aggiunge il seguente disposto: "I costi relativi alla pulizia e sicurezza	SI

			<p>c) <u>Ampliamento chioschi e materiali utilizzabili</u>: si ritiene che la possibilità di realizzare la copertura a terrazza praticabile dei chioschi contrasti con l'installazione di pannelli fotovoltaici; si chiede di non prevedere l'utilizzo del PVC tra i materiali, in quanto contrario al principio della degradabilità.</p> <p>d) <u>Parametri minimi</u>: si chiede di ridurre il numero dei consorzi di gestione per favorire un'offerta flessibile e tarata sulla domanda di tutto il litorale, sul modello di altre spiagge (2 consorzi di gestione).</p> <p>e) <u>Art. 10 NTA Area degli habitat marini</u>: si ritiene insufficiente l'uso della "recinzione" per limitare il degrado dovuto alla pressione antropica; si chiede sia previsto il ripristino a carico dei soggetti che hanno contribuito al decadimento.</p>	<p>dell'area libera della Laguna del Mort e quelli relativi all'installazione e manutenzione dell'idonea segnaletica, dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i concessionari secondo modalità definite in apposito regolamento.”</p> <p>Si accoglie l'osservazione</p> <p>c) Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione non si concorda con la stessa poiché sia relativamente alle coperture dei chioschi sia relativamente ai materiali si tratta di indicazioni preferenziali e di possibilità operative che dovranno essere verificate in sede di progetto. Si respinge l'osservazione.</p> <p>d) Non si concorda con quanto osservato poiché il numero di UMG previsto costituisce un buon compromesso tra la necessità di garantire un utilizzo efficiente dell'arenile e un investimento sulle strutture e servizi privati e infrastrutture pubbliche. Si respinge l'osservazione.</p> <p>e) Pur comprendendo quanto osservato si fa presente che il PPA regola l'utilizzo delle aree demaniali o private funzionali alla balneazione. Il ripristino della continuità del sistema naturale e dei corridoi ecologici, va valutato con specifici programmi di intervento, anche mediante accordi</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>f) <u>Art. 17 NTA gestione degli arenili, comma 2 Gestione dei rifiuti</u>. Si chiede di valutare lo spostamento della raccolta dal fronte mare al retro della spiaggia, favorendo l'utilizzo i mezzi a basse emissioni, per evitare il transito dei mezzi pesanti lungo la linea della battigia.</p>	<p>pubblico/privato e tenendo conto del Regolamento per la Gestione delle aree demaniali.</p> <p>L'osservazione non dà luogo a procedere. Si respinge l'osservazione.</p> <p>f) Quanto proposto è stato considerato in sede di redazione del PPA e valutato non praticabile, tenuto conto della tipologia degli accessi all'arenile; inoltre contrasta con le indicazioni contenute nel parere di VERITAS espresso in sede di conferenza di servizi decisoria. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopra esposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente alla lettera b); si respinge relativamente alle lettere a), c), d), e) f).</p>	
6	n. 37338 del 17/05/2023	Consorzio Arenili Jesolo Ponente	Si chiede che l'ambito dell'UMG 2 sia ridotto al solo consorzio Jesolo Ponente (ex settore 2) considerata la sua estensione (circa 900 metri).	Non si concorda con quanto osservato poiché la delimitazione del numero ed estensione del fronte delle Unità Minime di Gestione è motivato dalla necessità di garantire una gestione efficiente dei servizi in arenile in funzione della domanda stimata nelle strutture ricettive retrostanti, dell'offerta di aree a parcheggio, dell'ampiezza dell'arenile e delle aree di soggiorno all'ombra, delle necessità di investimento sulle strutture e servizi privati e sulle infrastrutture pubbliche. Si respinge l'osservazione.	NO
7	n. 37505 del 18/05/2023	Malibù Beach	Si chiede lo stralcio dagli elaborati grafici di progetto del perimetro di "habitat dei litorali marini" poiché	Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini in cui è stata redatta.	SI

			<p>non presente entro l'UMG 12, diversamente da situazioni censite dal PPA e presenti in sito. Tale tratto di arenile deriva da una azione di ripascimento fatta nel passato dal Consorzio Venezia Nuova che ha ricostruito l'arenile mediante posa di gabbioni pieni di massi ricoperti di sabbia. Conseguentemente si chiede di estendere il perimetro dell'ambito della fascia B di soggiorno ombra, modificando il percorso della passeggiata principale portandolo sul retro dell'area chiosco-bar stralciando quello posto in fronte allo stesso in quanto troppo a ridosso del limite della battigia, su area spesso interessata da mareggiate.</p>		
8	n. 38222 del 19/05/2023	Studio Legale Basso	<p>Si chiede la verifica della dividente demaniale (Linea COGI) nell'ambito di pertinenza dell'Hotel Svezia & Scandinavia poiché è in corso una procedura transattiva giudiziale che porterà necessariamente ad una diversa localizzazione della linea demaniale definitiva, disciplinando il PPA solo le aree demaniali marittime e non quelle private.</p>	<p>Non si concorda con quanto osservato poiché il Piano Particolareggiato dell'Arenile, confermando il perimetro dell'ambito di intervento del vigente PPA nell'area in oggetto, disciplina tutte le aree funzionali alla balneazione – pubbliche e private - in conformità al PAT e PI in quanto Piano Urbanistico Attuativo, non solo quelle demaniali in conformità all'Allegato S1 della LR 33/2002, come precisamente indicato negli elaborati grafici di progetto e puntualmente precisato nel Piano Particellare, elaborato R05. Si ricorda, in particolare, che nell'area in oggetto la linea che delimita il campo di applicazione del PPA esclude una porzione di area compresa entro la dividente demaniale poiché "non funzionale alla balneazione". Si respinge l'osservazione.</p>	NO
9	n. 38415	Hotel Concordia	Si chiede di applicare un	Non si concorda con	NO

	del 22/05/2023		principio di rotazione e individuare un posizionamento diverso per l'area natanti fronte Hotel Concordia (UMG 6 – Consorzio Venezia) poiché l'ubicazione attuale persiste da molto tempo arrecando disagio ai soli clienti dell'Hotel Concordia.	quanto osservato poiché si tratta di una indicazione di Piano che potrà meglio essere precisata in sede attuativa nell'ambito della definizione di tutti i servizi compresi entro l'UMG 6, come indicato dall'art. 9, comma 3 delle NTA. Si respinge l'osservazione	
10	n. 38418 del 22/05/2023	Consorzio Milano	Si chiede di ricomprendere nell'UMG 10 il centro Velico e la concessione dell'area calcetto del Cons. Milano rientranti nell'UMG 9, spostando verso ovest il limite dell'UMG 10 di circa 40 metri.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non tiene conto delle necessità relative alla formazione del nuovo accesso a mare previsto ed in corso di realizzazione in corrispondenza dell'area in oggetto e pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile. Si respinge l'osservazione.	NO
11	n. 38419 del 22/05/2023	Stab. Marconi	Si chiede di far coincidere il limite ovest dell'UMG 7 con il perimetro dell'attuale settore n. 16 pur escludendo l'area di pertinenza del chiosco n. 27, che dovrebbe restare compreso nell'UMG 6 (settore 15).	I limiti delle Unità Minime di Gestione sono stati definiti in modo da assicurare una continuità di gestione di tutti i servizi (chioschi, aree di soggiorno all'ombra, servizi, natanti, ecc.) in senso ortogonale alla battigia evitando le compenetrazioni tra UMG limitrofe non giustificate da elementi morfologici. La richiesta di spostare, seppure in maniera limitata, il limite dell'UMG 7 verso ovest, ma di escludere l'area di pertinenza del chiosco 27 contraddice tale presupposto. Si respinge l'osservazione.	NO
12	n. 38443 del 22/05/2023	Cogetrev, Fondo Tolomeo (Namira)	Si chiede di modificare l'ambito UMG 14 con i contenuti dell'Accordo di Programma "Aldabra" relativi all'area degli habitat marini sia relativamente all'utilizzo, sia relativamente al rinnovo "connesso e uniforme" delle aree demaniali oggetto di accordo di programma.	Si richiama quanto previsto nell'accordo di programma che per la parte di concessione demaniale prenderà efficacia con il collaudo delle opere. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione.	SI
13	n. 38484 del	Stab. Balneare Piazza Trieste	Si tratta di una osservazione articolata in più punti,	Si riportano di seguito le considerazioni relative a	NO

	22/05/2023		<p>riferita all'UMG 6 – settore 15 - come di seguito riportato:</p> <p>a) Si riscontra una non corrispondenza tra delimitazione dell'ambito verso i frontisti e la posizione della linea demaniale da cui restano esclusi alcuni blocchi servizi;</p> <p>b) Si chiede la modifica della superficie minima degli ombrelloni da 16 mq a 12,5;</p> <p>c) Si chiede che</p>	<p>ciascun punto:</p> <p>a) Si tratta di un'osservazione generica e non circostanziata, priva di riscontri che non consente una puntuale verifica di quanto osservato. Si fa presente che il PPA, confermando il perimetro dell'ambito di intervento del vigente PPA nell'area in oggetto, disciplina tutte le aree funzionali alla balneazione – pubbliche e private - in conformità al PAT e PI in quanto Piano Urbanistico Attuativo, non solo quelle demaniali in conformità all'Allegato S1 della LR 33/2002, come precisamente indicato negli elaborati grafici di progetto e puntualmente precisato nel Piano Particolare, elaborato R05. Si respinge l'osservazione;</p> <p>b) L'osservazione non dà luogo a procedere, Le NTA ammettono già una riduzione della superficie degli ombrelloni in relazione alla motivata impossibilità di rispettare lo standard prescritto, sia in relazione alla morfologia dei luoghi, alla dinamica dell'erosione dell'arenile e alla domanda emergente dell'utenza, di cui si è tenuto conto nelle tabelle di dimensionamento del piano. Si respinge l'osservazione.</p>	
--	------------	--	---	--	--

			<p>concorrano al raggiungimento dello standard delle aree da destinare gioco e svago anche gli “spazi attrezzati di supporto ad attività turistico ricreativa – A e B, in quanto rientrano nella stessa fattispecie;</p> <p>d) Si chiede di ridurre la quota di posti auto dal 20% al 10% vista la posizione centrale e la difficoltà a stipulare convenzioni;</p> <p>e) Si chiede la possibilità di stipulare convenzioni con hotel/condomini che già fanno parte dello stabilimento nel numero di posti auto corrispondenti al numero di ombrelloni che ciascun soggetto ha.</p> <p>f) Si chiede che la posizione del pontile di progetto è troppo vicina al centro velico, si chiede di spostarlo;</p> <p>g) Si chiede di poter utilizzare la parte inferiore delle torrette di salvataggio per il conferimento dei rifiuti giornalieri, previa</p>	<p>c) Si concorda, pertanto, all’art. 9, comma 2 delle NTA dopo: “spazi di supporto alle attività turistico ricreative” si aggiunge il seguente disposto: “le cui superfici concorrono alla determinazione delle quantità di cui al successivo comma 11.” Si accoglie l’osservazione.</p> <p>d) L’osservazione non dà luogo a procedere poiché l’Art. 14 comma 7 delle NTA si limita a richiamare quanto stabilito dall’allegato S/1 lettera b) punto 1) sesto alinea, che distingue tra stabilimenti balneari esistenti (minimo 10% aree a parcheggio) e nuovi (minimo 20% aree a parcheggio). Si respinge l’osservazione.</p> <p>e) L’osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già previsto dall’Art. 14 comma 7 delle NTA. Si respinge l’osservazione.</p> <p>f) Non si concorda con quanto osservato. Si tratta di una mera indicazione che riprende una indicazione del PAT. Sarà più precisamente definita in sede di progettazione definitiva. Si respinge l’osservazione.</p> <p>g) Non si concorda con quanto osservato. La chiusura della parte inferiore delle torrette, posizionate sulla</p>	
--	--	--	--	--	--

			chiusura con pannelli.	<p>battigia non è compatibile con le condizioni idrauliche del sito e con le condizioni di visibilità necessarie al servizio di salvataggio. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopra esposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente alla lettera c); si respinge relativamente alle lettere a), b), d) e, f), g).</p>	
14	n. 38497 del 22/05/2023	Federconsorzi	<p>Si tratta di una osservazione articolata in più punti, sia di carattere generale che specifico.</p> <p>A - Si riportano di seguito le osservazioni generali:</p> <p>1. Si rileva che il SID non è aggiornato ai dati catastali e che tale non corrispondenza con la cartografia del PPA, genera problemi in sede di nuove concessioni. Si chiede di aggiornare il più possibile la cartografia del PPA al SID.</p> <p>2. Si rileva una non corrispondenza tra la disciplina prevista dall'Allegato S/3 della LR 33/2002 e le previsioni contenute nel PPA (alcuni servizi igienici non ricadono in aree demaniali). Si chiede di introdurre</p>	<p>A- Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto di carattere generale:</p> <p>1. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, la stessa è formulata in maniera generica e non circostanziata, priva di riscontri e non consente una puntuale verifica di quanto osservato. Si fa presente che il PPA ha utilizzato la dividente demaniale aggiornata, e che pur contenendo il Piano particellare di tutto il campo di intervento (elaborato R05) è redatto su CTR in conformità all'art. 9 della LR 11/2004. Si respinge l'osservazione.</p> <p>2. L'osservazione confonde la disciplina del PPA in quanto piano urbanistico attuativo e il Regolamento di gestione delle aree demaniali. Il PPA, confermando in larga misura il perimetro dell'ambito di intervento del vigente</p>	NO

			<p>meccanismi di valorizzare gli interventi dei privati anche su strutture che non ricadano all'interno delle aree demaniali.</p> <p>3. Si rileva una non corrispondenza tra le tavole di progetto 8 e 9 A-M e quanto riportato all'art. 1 comma 1 lett. b).</p> <p>4. Si chiede che nella percentuale del 7% del fronte concessionabile da dedicare alle aree libere (art. 8 delle NTA) siano inclusi anche gli accessi preferenziali per le emergenze.</p> <p>5. Si chiede che nella percentuale del 7% del fronte concessionabile da dedicare alle aree libere (art. 8 delle NTA) siano inclusi anche le aree destinate ad "habitat dei litorali marini".</p>	<p>PPA, disciplina tutte le aree funzionali alla balneazione – pubbliche e private - in conformità al PAT e PI in quanto Piano Urbanistico Attuativo, non solo quelle demaniali in conformità all'Allegato S1 della LR 33/2002, come precisamente indicato negli elaborati grafici di progetto e puntualmente precisato nel Piano Particellare, elaborato R05 (89,9% Demanio dello Stato, 6,35% superficie non censita, 2,41% privati, ecc..). Si respinge l'osservazione.</p> <p>3. Si concorda con quanto osservato, trattandosi di mero errore di trascrizione, pertanto in tutto il documento in riferimento agli elaborati grafici di progetto si sostituisce l'inciso: "A-N" con "A-M". Si accoglie l'osservazione</p> <p>4. Non si concorda con quanto osservato, poiché il nuovo PPA, rispetto al PPA vigente, si è limitato a distribuire in maniera equa una quota di area libera tra tutte le UMG, senza ridurre le attuali dotazioni e in conformità con quanto previsto dall'Allegato S/1 lettera a) punto 11. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Non si concorda con quanto osservato, poiché le aree destinate ad "habitat dei litorali marini" sono generalmente collocate a monte delle fasce</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>6. Si chiede che la porzione di area libera in cui è possibile collocare attrezzature per lo svago sia computata ai fini della superficie da destinare a tale scopo (almeno un quinto della superficie a sosta all'ombra). Inoltre si chiede che nelle aree libere sia possibile installare percorsi pedonali idonei all'uso di persone diversamente abili.</p> <p>7. Si chiede che i costi dei servizi relativi al salvataggio e al primo soccorso siano ricompresi, anche solo in parte all'interno della quota del 40% da destinare a beneficio pubblico nel bando di gara.</p> <p>8. Si chiede che nelle UMG da 12 a 15, che ricadono nella zona della pineta, oggetto di erosione, la fascia di libero transito sia limitata a ml. 5, stralciando la fascia</p>	<p>funzionali parallele al mare e pertanto non hanno i requisiti tecnici per essere comprese nel "fronte mare" delle aree libere. Si respinge l'osservazione.</p> <p>6. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. La disciplina delle aree libere comprese entro le UMG di cui all'art. 8, comma 5 prevede solo che non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concesionate a tal fine. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7. Non si concorda con quanto osservato. L'osservazione confonde le NTA del PPA con il Regolamento per la gestione delle aree demaniali e i Bandi di gara per le nuove concessioni, nonché confonde i costi dei servizi comuni con gli investimenti. In ogni caso si ricorda che l'Allegato S/2 della LR 33/2002 prevede che una quota non superiore al 40% degli investimenti può essere destinata alla difesa della linea di costa, da cui però sono escluse le operazioni ordinarie di manutenzione delle spiagge, a carico dei concessionari. Si respinge l'osservazione.</p> <p>8. Tenuto conto della possibilità di traslazione e sovrapposizione delle fasce funzionali a seguito del</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>aggiuntiva di ml. 2.</p> <p>9. Si chiede che il parametro della superficie minima da destinare ad ombrellone nelle zone impossibilitate ad osservare lo standard di 14 mq sia ridotto a 7,50 mq.</p> <p>10. Si chiede che il posizionamento delle strutture per gioco e svago non sia vincolato all'interno dell'area a servizi, 10 metri dal percorso pedonale, ma esteso fino a 20 metri dal medesimo. Si chiede che in questa fascia sia possibile rimodulare la passeggiata parallela al mare.</p> <p>11. Si chiede di chiarire se i "limiti di inviluppo delle</p>	<p>monitoraggio della linea della battigia, di cui all'art. 9 comma 13 delle NTA, non si concorda con quanto osservato poiché si tratta di una disciplina valida per l'intero arenile; inoltre contrasta con le indicazioni contenute nel parere di VERITAS espresso in sede di conferenza di servizi decisoria. Si respinge l'osservazione.</p> <p>9. Non si concorda con quanto osservato, poiché le NTA già ammettono una riduzione a mq 12 laddove necessario. La finalità del PPA è di migliorare la qualità dei servizi in arenile e rendere maggiormente efficiente l'occupazione degli spazi all'ombra. Si respinge l'osservazione.</p> <p>10. Si concorda con quanto osservato limitatamente all'aggiunta al comma 11 dell'art. 9 del seguente disposto: <i>"e potranno essere localizzate anche entro la fascia funzionale di soggiorno all'ombra entro il limite di ml. 20 dalla passeggiata verso la battigia e comprendere oltre alla passeggiata e le aree di arredo limitrofe anche la parte a monte dell'area libera compresa entro l'UMG nei limiti di 1/5 della medesima"</i>. L'osservazione non dà luogo a procedere relativamente alla rimodulazione della passeggiata poiché quanto richiesto è già</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>isole di servizio” hanno carattere prescrittivo e di dare la possibilità di demolire e ricostruire i servizi esistenti anche fuori di tali limiti, anche nella fascia funzionale all’ombra.</p> <p>12.Si chiede che il PPA individui “aree attrezzate per il gioco e per lo svago” all’esterno del PPA, nelle immediate vicinanze.</p> <p>13.Si chiede di sostituire l’ultimo inciso dell’art. 10, comma 9, secondo</p>	<p>ammesso dalle NTA. In questi termini si accoglie parzialmente.</p> <p>11. L’osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già previsto dalle NTA. I commi 5 e 7 dell’art. 3 delle NTA precisano che gli interventi che non siano relativi a strutture mobili potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività all’interno dei limiti di inviluppo o con “permesso di costruire se di primo impianto all’esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.” Inoltre il comma 10 dell’art. 9 precisa che le attrezzature di servizio ed infrastrutture “potranno essere localizzate anche entro la fascia funzionale di soggiorno all’ombra entro il limite di ml. 10 dalla passeggiata verso la battigia, ..., ovvero a monte della passeggiata medesima.” Si respinge l’osservazione.</p> <p>12. Si concorda solo parzialmente con quanto osservato, poiché si tratta di una disposizione particolare sugli standard dei servizi a carico del concessionario, pertanto all’art. 9 comma 11 si aggiunge il seguente disposto: <i>“Tali aree potranno essere localizzate in contiguità alle aree concessionate utilizzando aree esclusivamente destinate a gioco e svago, anche esterne all’ambito del PPA, in disponibilità del</i></p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>cui entro l'area degli habitat marini "Non è in ogni caso consentita la realizzazione di nuove infrastrutture aeree" con la possibilità di inserire camminamenti con aree di sosta, realizzate con opportuno materiale, sollevate rispetto alle quote delle dune, al fine di permettere l'utilizzo delle aree naturalistiche senza arrecare alcun danno.</p> <p>14. Si chiede che all'art. 11 delle NTA di prevedere la possibilità di realizzare percorsi e/o passerelle in corrispondenza dei centri velici, per raggiungere la battigia con carrelli di alaggio.</p> <p>15. Si chiede di ridurre la dimensione minima dei percorsi a mare, da ml. 2,50 a ml. 1,50 per aumentare la superficie da destinare all'ombra (art. 11, comma 5).</p> <p>16. In relazione all'art. 11, comma 6 delle NTA, che disciplina i percorsi entro le aree destinate</p>	<p><i>concessionario mediante idoneo titolo". In questi termini si accoglie l'osservazione.</i></p> <p>13. Non si concorda con quanto richiesto poiché, diversamente da quanto osservato, i percorsi in piano o sopraelevati costituiti da assiti in legno su telai in legno sono già consentiti entro l'area degli habitat marini sia dalle NTA, sia dall'allegato tipologico. Si respinge l'osservazione.</p> <p>14. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già previsto dalle NTA. L'art. 9, comma 9 consente di realizzare percorsi entro la fascia funzionali di servizio all'ombra e l'art. 11 si limita a disciplinarne la dimensione minima, l'andamento tendenzialmente ortogonale, ma non esclusivo, alla battigia. Si respinge l'osservazione.</p> <p>15. Non si concorda con quanto osservato. L'art. 11, comma 5 delle NTA fa riferimento ai percorsi a mare principali, individuati negli elaborati cartografici di progetto. I percorsi pedonali da ricavare entro le aree destinate a soggiorno all'ombra possono essere realizzate con</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>a soggiorno all'ombra, si chiede di sostituire il termine "dovranno" con "potranno", poiché non è detto che tale installazione si renda necessaria e che la dimensione minima sia ridotta da ml. 1,50 a ml. 1,00.</p> <p>17. Si chiede di rivedere il numero e la localizzazione degli accessi preferenziali per le emergenze riducendone la dimensione minima, considerando che le rampe e gli accessi a mare hanno una larghezza di circa 3,50 e 2,00 ml.</p> <p>18. In relazione all'art. 13 comma 6 delle NTA ove si prevede che l'eventuale copertura del chiosco possa essere utilizzata da strutture di ombreggiamento si chiede che l'inciso "non occludano" la vista</p>	<p>una larghezza minima di ml. 1,50. Si respinge l'osservazione.</p> <p>16. Non si concorda con quanto osservato poiché negli elaborati grafici di progetto non sono stati indicati tutti i percorsi, ma solo i principali, consentendo ai soggetti attuatori di individuare i secondari anche in relazione al posizionamento del fronte delle aree libere entro ciascuna UMG. Tuttavia, data l'estensione del fronte di ciascuna UMG tali percorsi secondari dovranno essere localizzati in sede attuativa, e la loro dimensione minima non potrà essere inferiore a ml 1,50 per garantire l'accessibilità da parte di persone diversamente abili. Si respinge l'osservazione.</p> <p>17. Considerato che si tratta accessi preferenziali per le emergenze si ritiene la dimensione minima di ml. 6,00 congrua con la funzione assegnata. D'altra parte l'osservazione non indica nello specifico quali accessi preferenziali per le emergenze devono essere reconsiderati, pertanto, essendo una richiesta generica e non circostanziata non è condivisibile; inoltre contrasta con le indicazioni contenute nel parere di VERITAS espresso in sede di conferenza di servizi decisoria Si respinge l'osservazione.</p> <p>18. Pur comprendendo le</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>mare dei fabbricati retrostanti. sia sostituito dalla parola "garantiscano". Si chiede inoltre di specificare le tipologie e le dimensioni di tali manufatti.</p> <p>19. Si chiede di esplicitare la percentuale di posti auto a servizio delle UMG e di prevedere espressamente la possibilità di stipulare convenzioni con privati (Hotel e/o condomini).</p> <p>20. Si chiede che all'art. 15.4 comma 1 l'inciso "dovranno essere realizzati come da schemi contenuti" sia sostituito da "dovranno essere realizzati compatibilmente agli schemi contenuti" consentendo anche una modifica delle tipologie (installazione di impianti fotovoltaici o pale eoliche di piccole</p>	<p>ragioni dell'osservazione non si concorda con la stessa, poiché la ratio della norma è finalizzata ad assicurare che le eventuali strutture di ombreggiamento non impattino sulla vista a mare dei fabbricati retrostanti qualora esistente, non essendo finalità dei chioschi garantire la vista a mare dei fabbricati retrostanti qualora non esistente.</p> <p>Relativamente alle tipologie e dimensioni delle strutture di ombreggiamento si rinvia all'<i>Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA</i> nonché al Regolamento Edilizio ed al Glossario dell'Edilizia Libera. Si respinge l'osservazione.</p> <p>19. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché l'Art. 14 comma 7 delle NTA si limita a richiamare quanto stabilito dall'allegato S/1 lettera b) punto 1) sesto alinea, che distingue tra stabilimenti balneari esistenti (minimo 10% aree a parcheggio) e nuovi (minimo 20% aree a parcheggio). Inoltre, in merito alla possibilità di convenzionamento di aree private quanto richiesto è già previsto dall'Art. 14 comma 7 delle NTA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>20. Si concorda parzialmente, limitatamente alla sostituzione dell'inciso di cui all'art. 15.4:</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>dimensioni sia sul percorso parallelo al mare sia su strutture leggere) ammettendo la possibilità di inserire gazebi a servizio delle aree destinate a gioco e svago.</p>	<p>"dovranno essere realizzati come da schemi" con il seguente: "dovranno essere realizzati tenendo come riferimento tipologico gli schemi". Si ricorda più in generale che il comma 9 della lettera a) dell'Allegato S/1 della LR 33/2002 prescrive che il PPA contenga "proposte progettuali-tipo inerenti le componenti d'arredo delle strutture poste in arenile, criteri per la loro realizzazione e ogni altra indicazione per disciplinare, assieme al Regolamento Edilizio comunale, la definizione dei progetti esecutivi e al fine di migliorare l'immagine d'insieme degli interventi previsti". Ne consegue che il PPA deve essere corredato da proposte progettuali-tipo anche per le finalità di cui all'art. 23, comma 01. lettera b) del D.P.R. 380/01 che ne consentano l'attuazione mediante SCIA alternativa (disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). Tuttavia, come precisato nell'<i>Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA</i>, tale allegato ha "valore indicativo", restando inteso che proposte differenti, veicolate mediante Permesso di Costruire, dovranno essere "valutate nel merito", sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico. Infine la possibilità di inserire</p>	
			<p>21.Si chiede di precisare il significato da attribuire al termine "omogeneo"</p>		

			<p>relativamente al percorso pedonale principale parallelo al mare e si suggerisce di raggruppare le UMG per macro zone, i cui percorsi possano essere trattati omogeneamente con finiture diverse.</p> <p>22.Si chiede che entro le aree individuate come “habitat dei litorali marini” la struttura portante per lo scavalco della duna possa essere, oltre che in legno, anche di cemento e/o acciaio, e per l’assito composito visivamente simile al larice, ma con delle caratteristiche migliori.</p> <p>23.Si chiede di specificare quale sia la distanza di rispetto da osservare per la collocazione delle postazioni di salvataggio sia verso la battigia, sia verso l’area di soggiorno.</p> <p>24.In relazione all’“aggiornamento dinamico” che permetterà di adattare le fasce dell’UMG ai cambiamenti della linea di battigia, si chiede se tale aggiornamento comporta la modifica del SID relativo all’area interessate e se, in funzione dell’esito dell’aggiornamento, debbano essere</p>	<p>gazebo sia nella fascia funzionale dei servizi alla spiaggia sia in quella di soggiorno all’ombra è già ammessa dalle NTA. In questi termini si accoglie parzialmente.</p> <p>21. Non si concorda con quanto osservato poiché nell’ambito del PPA, tra le foci del Sile e del Piave, si distinguono due ambiti geomorfologici diversi (UMG da 1 a 11 e da 12 a 15) e pertanto si conferma la necessità di garantire l’omogeneità del percorso nei due ambiti considerati, valutando in sede di intervento le diverse possibilità realizzative. Si respinge l’osservazione.</p> <p>22. Si concorda solo parzialmente con quanto osservato, limitatamente all’aggiunta ai commi 2 e 5 dell’art. 15.7 dell’acciaio tra i materiali ammessi per i pali infissi nel terreno, come di seguito precisato: <i>“fissato su una maglia di pali in legno o acciaio infissi nel terreno”</i>. In questi termini si accoglie l’osservazione.</p> <p>23. Pur comprendendo le ragioni della richiesta si ritiene che la distanza di rispetto relativa alle postazioni di salvataggio sia pertinente al piano di salvataggio e di competenza del Regolamento comunale delle aree demaniali. Si respinge l’osservazione.</p> <p>24. Più che un’osservazione si</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>presentate eventuali istanze di concessione suppletive da parte del concessionario.</p> <p>25. In riferimento all'Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA si chiede di integrare la disciplina della tipologia "Centro Velico" consentendo che le Rastrelliere siano chiuse e coperte, per proteggere i materiali sia all'esposizione al sole sia da vandalismi, e consentendo anche il metallo come materiale costruttivo delle casse per deposito attrezzi.</p> <p>26. Si rilevano taluni errori o imprecisioni nella denominazione dei settori vigenti nelle tabelle riepilogative allegate alla relazione tecnica. Si chiede che le aree al di sopra delle opere di difesa siano utilizzabili. Si chiede inoltre di poter usufruire dell'arenile anche durante i mesi più freddi con strutture tipo cupole di facile rimozione e di consentire alle imbarcazioni già autorizzate di fare il carico e scarico in mare, utilizzando le opere di</p>	<p>tratta di una richiesta di chiarimento che non è riferita al PPA ma alle modalità di rimodulazione e/o variazione di contenuto delle concessioni, disciplinate dall'Allegato S/2 alla LR 33/2002. Le NTA del PPA si limitano a chiarire i limiti di flessibilità attuativa in relazione al monitoraggio della linea della battaglia. Si respinge l'osservazione.</p> <p>25. Si fa presente che nell'Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA ci sono gli schemi sia delle "aste per appendere le vele" sia delle "gabbie per custodia, e che non ci sono indicazioni che impediscano di realizzarle chiuse e coperte, fatta salva la disciplina generale sulle strutture di facile rimozione o mobili. Tuttavia, per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione di schemi tipologici indicativi relativi alle casse per il deposito di attrezzi, si concorda nell'aggiungere il metallo ai materiali ammessi. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>26. Relativamente agli errori di trascrizione nelle tabelle si concorda con quanto osservato e si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1. Relativamente</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>difesa nel rispetto delle norme di sicurezza.</p> <p>27.Si chiede:</p> <p>a) che le radici dei pennelli che risultano insabbiate siano utilizzabili come aree di soggiorno all'ombra senza danneggiarle, come da concessioni attuali;</p>	<p>all'utilizzo dell'arenile durante i mesi più freddi, le NTA non contengono motivi di contrasto con tale possibilità, in particolare si richiama quanto controdedotto al precedente punto 20). Relativamente e attività che svolgono servizio turistico di trasporto di persone la disciplina è contenuta all'art. 9 comma 14. Si concorda con l'opportunità di utilizzare le aree al di sopra delle opere di difesa, qualora a seguito del ripascimento dell'arenile risultino ricoperta da almeno 50 cm di sabbia nelle modalità di cui al successivo punto 27 lettera a). Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>27. Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <p>a) Si concorda sulla possibilità di utilizzare le radici dei pennelli che risultano insabbiate come aree di soggiorno all'ombra senza danneggiarle, pertanto, all'art. 9 – Fasce funzionali parallele al mare – si aggiunge il seguente ultimo comma 17: <i>“Le radici dei pennelli che a seguito del ripascimento dell'arenile risultano ricoperte da uno strato superficiale di sabbia maggiore di 50 cm possono essere utilizzate come area di soggiorno all'ombra</i></p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>b) di aggiornare la linea di battigia;</p> <p>c) di includere alcuni blocchi wc approvati nell'ambito del PPA;</p> <p>d) di rappresentare in cartografia le difese a mare realizzate entro gli ambiti delle tav. G, H e I;</p> <p>e) di ridurre di almeno il 50% le dimensioni per le aree attrezzate per gioco e svago nella macro area della pineta soggetta ad erosione;</p> <p>f) consentire nel caso di peggioramento del fenomeno erosivo lo spostamento delle strutture di servizio (chiosco-bar, cabine, uffici, ecc.) a nord della duna.</p>	<p><i>senza danneggiarle, garantendo il libero transito intorno alle radici medesime per la parte presente e ricoperta da uno strato superficiale di misura inferiore.”</i></p> <p>Nella TAV. 8.A-M sono classificate come aree concessionabili. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>b) Il PPA è stato redatto utilizzando la base cartografica più recente disponibile. L'aggiornamento della linea di battigia va effettuato in relazione all'attività annuale di monitoraggio. Si respinge l'osservazione.</p> <p>c) Si tratta di un'osservazione generica e non circostanziata, priva di riscontri che non consente una puntuale verifica di quanto osservato. Si ricorda che in sede di intervento possono essere localizzati tutti i servizi presenti, oltre che quelli di progetto. Si respinge l'osservazione.</p> <p>d) Si concorda con quanto osservato e si procede all'aggiornamento delle TAV TAV. 8. e 9.A-M. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>e) Non si concorda con quanto osservato trattandosi di disposizione sovraordinata. Si respinge l'osservazione.</p> <p>f) Non si concorda con quanto osservato poiché quanto richiesto laddove</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>B - Si riportano di seguito le osservazioni specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si chiede di allargare la fascia di pertinenza del centro velico localizzato nell'UMG 1 fino a raggiungere gli 800 mq stabiliti poiché si registra una riduzione della profondità della spiaggia da 40 metri a circa 33 ml. 2. Si chiede che nella UMG 4 sia ridotta la maglia degli ombrelloni al minimo previsto dall'allegato S/1 della LR 33/2002 (2,50 x 3,00 ml); inoltre si chiede che non sia obbligatoria la realizzazione del pontile previsto nell'UMG 4; 3. Si chiede che nella UMG 6 sia ridotta la superficie minima di ogni ombrellone da 14 mq a 12,5 mq; sia ridefinito il perimetro dell'ambito comprendendo i servizi 	<p>compatibile con la situazione geomorfologica e ambientale è già stato previsto nelle TAV 8. e 9.H-I. Si respinge l'osservazione.</p> <p>B - Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si concorda con quanto osservato, nel limite di ml 25, fermo restando il limite di mq 800 di superficie, precisando che quanto riportato in cartografia ha valore indicativo e non prescrittivo. Pertanto la seconda frase del comma 4 dell'art. 9 è così sostituita: <i>"Ciascuna area non potrà avere una superficie maggiore di 800 mq e un fronte mare superiore a 20 ml, ampliabile fino a 25 ml solo in caso di erosione del litorale che non consenta una profondità di 40 ml; la loro localizzazione negli elaborati grafici di progetto è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione o autorizzazione demaniale. Si accoglie l'osservazione.</i> 2. Non si concorda con l'ulteriore riduzione della superficie minima degli ombrelloni. La posizione del pontile è meramente indicativa e la sua realizzazione non è obbligatoria. Si respinge l'osservazione. 3. Si fa presente che la 	
--	--	--	--	---	--

			<p>igienici che risultano esclusi e sia chiarita la perimetrazione dell'ambito rispetto ai frontisti.</p> <p>4. Si chiede di ridefinire la perimetrazione dell'UMG 7 allineandola a quella della vecchia concessione del settore n. 16, lasciando l'area di pertinenza del chiosco n. 27 entro il vecchio settore 15, ora nell'UMG 6.</p> <p>5. Si chiede la ridefinizione della perimetrazione della UMG 8 con inclusione dei servizi igienici presenti nel 7° accesso al mare di Via Dalmazia e di chiarire la perimetrazione dell'ambito rispetto ai frontisti</p>	<p>superficie minima degli ombrelloni è di mq 12, con lato minimo 3 metri nelle zone impossibilitate a rispettare lo standard di mq 16. Sia la richiesta di ridefinizione del perimetro del PPA sia quella di chiarire la perimetrazione dell'ambito rispetto ai frontisti è generica e non consente una valutazione specifica. Si respinge l'osservazione.</p> <p>4. I limiti delle Unità Minime di Gestione sono stati definiti in modo da assicurare una continuità di gestione di tutti i servizi (chioschi, aree di soggiorno all'ombra, servizi, natanti, ecc.) in senso ortogonale alla battigia evitando le compenetrazioni tra UMG limitrofe non giustificate da elementi morfologici. La richiesta di spostare, seppure in maniera limitata, il limite dell'UMG 7 verso ovest, ma di escludere l'area di pertinenza del chiosco 27 contraddice tale presupposto. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Premesso che i servizi igienici citati, presenti nel 7° accesso, risultano anche attualmente esterni all'ambito dell'ex settore 17, si concorda con quanto osservato al fine di comprendere entro l'ambito del PPA le attrezzature funzionali alla balneazione. Relativamente alla richiesta di chiarimento dell'ambito rispetto ai</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>6. L'osservazione è articolata in più punti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'UMG 9 si segnalano le seguenti criticità: <ol style="list-style-type: none"> a. Gli estratti mappa non sono aggiornati; b. In corrispondenza dell'ex settore 18, la linea demaniale non è inserita correttamente nelle tavole; c. I mappali 205-206-207 del foglio 103 sono esclusi dall'area concessionabile mentre il 202 risulta in concessione, modificando la linea demaniale e collocando la passeggiata su area privata; 	<p>frontisti si tratta di una richiesta generica e non circostanziata che non consente di valutare nel merito l'oggetto di osservazione. Si ricorda che il PPA è stato redatto su CTR utilizzando le informazioni disponibili su GEODB e tutto l'ambito dell'UMG 7 comprende esclusivamente aree demaniali. Si accoglie l'osservazione limitatamente all'inclusione dei servizi igienici; si respinge relativamente alla seconda parte.</p> <p>6. Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relativamente all'UMG 9: <ol style="list-style-type: none"> a. Osservazione generica e non circostanziata. Si respinge l'osservazione. b. Diversamente da quanto osservato la dividente demaniale riportata in cartografia è quella corretta. Si respinge l'osservazione. c. Diversamente da quanto osservato parte di mappali 205-206-207 del foglio 103 sono interessati dalla dividente demaniale e compresi entro le aree concessionabili, così come parte del mappale 202, come si evince 	
--	--	--	---	--	--

			<p>d. La fascia funzionale dei servizi ricade in area privata. Si chiede di rettificare i limiti del PPA</p> <p>2. Si chiede di inserire il blocco dei servizi esistenti nelle aree concessionabili comprese nell'ex settore 19, foglio 103 mapp. 201-208 e foglio 102 mapp. 127.</p> <p>3. Si chiede:</p> <p>a. di eliminare l'area della fascia C, sotto la passeggiata principale, all'altezza del mappale 202 del fg 103 (Hotel Adriatic Palace);</p> <p>b. di poter traslare o modificare la passeggiata quando ricade fuori dalla linea demaniale, in funzione della gestione flessibile delle fasce funzionali;</p> <p>c. che l'area a valle dell'area delimitata come "spazi attrezzati di supporto ad</p>	<p>dalla TAV 8 e 9 G e dal Piano Particellare. La parte della fascia funzionale dei servizi alla spiaggia relativa al mappale 202 che ricade all'esterno della dividente demaniale è compresa entro il campo di applicazione del PPA come disciplina urbanistica, ma esterna all'ambito obbligatorio della UMG.</p> <p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>d. Diversamente da quanto osservato la passeggiata ricade a valle della dividente demaniale.</p> <p>Si respinge l'osservazione in tutti i punti trattati.</p> <p>2. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione classificando come area concessionabile l'area in oggetto.</p> <p>3. Si ritiene che:</p> <p>a. Si concorda con quanto osservato e si riclassifica l'area a servizi come fascia B – soggiorno all'ombra. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>b. In realtà il posizionamento della passeggiata è determinato dal</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>attività turistica temporanea – B” (centro velico) sia classificata come area di libero transito e non di soggiorno all’ombra;</p> <p>d. di cambiare la posizione della torretta di salvataggio perché in conflitto con il corridoio di lancio.</p> <p>7. Si chiede la correzione del perimetro dell’UMG 10 poiché si riscontra un errore;</p> <p>8. Si riscontra la non inclusione di alcuni servizi realizzati nell’UMG 11 localizzati negli accessi a mare e si chiede la riduzione della superficie minima della superficie degli ombrelloni per far fronte al fenomeno dell’erosione che riduce l’area di soggiorno all’ombra.</p> <p>9. Si chiede:</p> <p>a. che nella UMG 12</p>	<p>progetto esecutivo relativo all’intervento. Si respinge l’osservazione.</p> <p>c. Non si concorda con quanto osservato poiché l’effettiva ubicazione del centro velico sarà definita in sede di intervento anche avvicinandola alla battigia e garantendo lo spazio necessario per il transito dei carrelli. Si respinge l’osservazione.</p> <p>d. In realtà il posizionamento della torretta è indicativo e nel caso specifico è esterno allo spazio antistante al centro velico, sarà precisamente definito in sede attuativa in conformità al piano di salvataggio. Si respinge l’osservazione.</p> <p>7. Più che un errore si tratta di una valutazione diversa circa la dimensione dell’UMG 10, che deve estendersi ortogonalmente dalla battigia alla passeggiata, come esattamente precisato nella precedente controdeduzione n. 10. Si respinge l’osservazione.</p> <p>8. Non si concorda con quanto osservato, poiché l’area degli accessi a mare dove sono localizzati i servizi</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>non siano indicati i limiti di inviluppo all'interno delle TAV 9 G e H,</p> <p>b. di confermare che la passeggiata dovrà essere realizzata all'esterno dell'area privata posizionata nell'UMG 12 ex settore 26, per restare a valle della dividente demaniale.</p> <p>10. Si chiede:</p> <p>a. In relazione all'UMG 14 riscontra una imprecisione nella denominazione delle concessioni in scadenza. Si chiede la rettifica della tabella relativa al Dimensionamento del PPA.</p> <p>b. Si chiede di precisare che, in merito alla movimentazione della sabbia per proteggere i servizi a monte della passeggiata ci sia un dispositivo che consenta di ricorrere alla procedura semplificata di ripascimento prevista per la</p>	<p>in oggetto è compresa entro il campo di applicazione del PPA e le NTA consentono una riduzione della superficie ad ombrellone a 12 mq. Si respinge l'osservazione.</p> <p>9. Si ritiene che:</p> <p>a. L'osservazione non da luogo a procedere, le attrezzature di servizio possono essere realizzate all'esterno dei limiti di inviluppo mediante permesso di costruire. Si respinge l'osservazione.</p> <p>b. Diversamente da quanto osservato una porzione del foglio 97, mappale 42 è compresa entro il campo di applicazione del Piano Particolareggiato la cui approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere ivi previste, come indicato nell'elaborato R5 Piano Particolareggiato, tuttavia tale particella non è compresa entro l'ambito della UMG 12. Si respinge l'osservazione.</p> <p>10. Si ritiene che:</p> <p>a. Relativamente agli errori di trascrizione nelle tabelle si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione con le modalità di cui</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>movimentazione di materiali non superiori a 5.000 mc come previsto dalla DGRV 1019/2010.</p>	<p>alla precedente controdeduzione n. 1.</p> <p>b. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione aggiungendo all'art. 17 il seguente ultimo punto: "17.7 <u>Sistemazioni stagionali dell'arenile</u>. Si richiama quanto previsto dall'Allegato A alla Dgr 1019/2010 in merito ai modesti movimenti di materiali, comunque non superiori a 5.000 mc, effettuati dagli operatori, pubblici e privati, per sistemazioni stagionali degli arenili purché nell'ambito della medesima spiaggia come delimitata da specifici elementi geomorfologici, quali ad esempio pennelli ed opere di difesa, e previa autorizzazione del Genio Civile."</p> <p>Si accoglie l'osservazione</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente ai punti: A: 3, 10, 12 20, 22, 25, 26, 27.a) e 27.d); B: 1, 5 prima parte, 6.2, 6.3.a, 10.</p> <p>Si respinge relativamente ai punti: A: 1, 2, 4-9, 11, 13-19, 21, 23, 24, 27.b), 27.c), 27.e) e f);</p>	
--	--	--	---	---	--

				B:2, 3, 4, 5 seconda parte, 6.1, 6.3.b-d, 7, 8 e 9.	
15	n. 38575 del 22/05/2023 n. 38686 del 22/05/2023 n. 38807 del 23/05/2023 n. 38830 del 23/05/2023 n. 39366 del 24/05/2023	Geom. Vidotto, Associazione CAID ambulanti; Jesolo Chioschi, Confcommercio.	<p>Si tratta di una serie articolata di osservazioni generali su chioschi-bar e carrettini-gelato, come di seguito riportato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art. 13 si chiede di limitare il parametro di disciplina dei chioschi alla sola superficie coperta (mq 42 di superficie coperta e 200 di pertinenza, altezza massima m. 5,80), e che l'ampliamento fino a mq 42 sia realizzato anche senza il vincolo di ampliamento dell'area di pertinenza, e sia previsto un vano tecnico per il ricovero di bombole gas di ml 0,50 x 2,00 ml. 2. Si chiede che i servizi igienici per i clienti e il personale e i vani accessori siano realizzabili nelle vicinanze del chiosco; nelle UMG da 12 a 15, sia data la possibilità di realizzare le piastre di servizio nella parte retrostante o laterale anche entro le dune. 	<p>Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si concorda solo parzialmente con quanto osservato, limitatamente al modo di considerare la quota della superficie destinata alla posa di tavolini e sedie, sostituendo all'art. 13, comma 2 l'inciso: "<i>non può superare i mq 150,00 di cui massimo il 40% per la posa di tavolini e sedie</i>" con: "<i>non può superare i mq 150,00 di cui massimo il 60% della superficie libera (superficie totale di pertinenza meno superficie coperta del chiosco) per la posa di tavolini e sedie</i>". Non si concorda relativamente all'altezza massima proposta che risulta troppo impattante. Si ricorda che la realizzazione del vano tecnico è compresa nel 42 mq. Si accoglie parzialmente l'osservazione. 2. Quanto richiesto è già ammesso dal PPA, poiché i servizi igienici possono essere già realizzati nella fascia di servizi alla spiaggia, entro i 20 metri come prescritto dal parere ULSS4, mentre i vani accessori vanno realizzati entro la struttura del chiosco. Il PPA ha già individuato aree per la fascia di servizi alle spalle delle 	NO

			<p>3. Sia prevista la possibilità di posizionare nelle coperture dei pannelli fotovoltaici sia nella struttura del chiosco, sia nelle strutture accessorie.</p> <p>4. Mantenendo l'altezza massima a ml 5,80 sia possibile utilizzare il sottotetto per collocare i motori dei frigo e di raffrescamento, nonché per il deposito di materiale vario.</p> <p>5. Sia unificato lo spazio per la raccolta dei rifiuti del chiosco con quella dell'UMG.</p> <p>6. Sia data la possibilità di installare, nella struttura portante della pompeiana, tende a caduta /o a braccio per favorire le zone d'ombra entro il perimetro della pompeiana.</p> <p>7. Sia precisato che l'individuazione di punti con distributori automatici non debbano essere nelle vicinanze dei chioschi-bar e terrazze di locali fronte mare e non prevedano la vendita di alimenti e bevande.</p> <p>8. Sia data la possibilità di realizzare la copertura retrattile e/o con lamelle manovrabili e di racchiuderle con infissi a impacco laterale con bussola d'ingresso.</p>	<p>dune. Si respinge l'osservazione.</p> <p>3. Quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>4. Non si concorda con quanto osservato poiché si conferma l'altezza massima a ml. 4. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Quanto richiesto è già ammesso dalle NTA, si respinge l'osservazione;</p> <p>6. Si tratta di una possibilità che va valutata in sede di titolo edilizio, considerando gli aspetti paesaggistici, la vista verso il mare e la presenza della passeggiata. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7. Si tratta di un tema non di competenza del PPA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>8. Si tratta di una possibilità che va valutata in sede di titolo edilizio, considerando gli aspetti paesaggistici. Si respinge l'osservazione.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>9. Si chiede che nell'area di libero transito sia previsto il transito di mezzi di soccorso, di servizio, dei "carrettini dei gelati" e dei mezzi degli ambulanti autorizzati.</p> <p>10. Dove l'arenile presenta un dislivello che non consente il libero transito, la fascia aggiuntiva sia portata a ml 3,00.</p> <p>11. Negli accessi prossimi ai chioschi-bar siano previste aree di sosta per mezzi di servizio, per carico e scarico, utilizzabili sia per i fornitori dei chioschi, sia per i servizi in arenile.</p>	<p>9. Per quanto possa risultare utile a migliorare le disposizioni già previste si concorda nell'aggiungere all'art. 9, comma 6, ultima frase, dopo: "<i>nonché dei mezzi di servizio, di soccorso e di polizia</i>" il seguente inciso: "<i>e del commercio itinerante</i>" Si accoglie l'osservazione.</p> <p>10. Si ritiene che la fascia aggiuntiva di due metri sia congrua e conforme alle prescrizioni del Genio Civile. Si respinge l'osservazione.</p> <p>11. Pur comprendendo il senso dell'osservazione la stessa è formulata in maniera generica e non circostanziata e per quanto interessi aree esterne all'ambito di applicazione del PPA, tecnicamente non accoglibile. Si respinge l'osservazione. Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente ai punti: 1 e 9; Si respinge relativamente ai punti: 2-8, 10 e 11.</p>	
16	n. 38611 del 22/05/2023	Stab. Mascagni	<p>Si tratta di un'osservazione articolata in due punti:</p> <p>1. Si osserva una non corrispondenza tra ambito demaniale e urbanistico, soprattutto relativamente al posizionamento di servizi e wc esterni al perimetro dell'area</p>	<p>Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. L'osservazione confonde il campo di applicazione del PPA in quanto strumento urbanistico e la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali. Si fa presente che il</p>	NO

			<p>demaniale; si ritiene che tale discrepanza possa nuocere alla procedura di aggiudicazione delle aree demaniali;</p>	<p>PPA, confermando in linea generale il perimetro dell'ambito di intervento del vigente PPA, disciplina tutte le aree funzionali alla balneazione – pubbliche e private - in conformità al PAT e PI in quanto Piano Urbanistico Attuativo, non solo quelle demaniali in conformità all'Allegato S1 della LR 33/2002, come precisamente indicato negli elaborati grafici di progetto e puntualmente precisato nel Piano Particolare, elaborato R05. Si respinge l'osservazione;</p>	
			<p>2. Si ritiene che la nuova tipologia di chiosco rischia di ostruire la vista dalle terrazze e piscine degli alberghi retrostanti. (UMG 2).</p>	<p>2. Non si concorda con quanto osservato poiché l'eventuale copertura a terrazza potrà essere coperta da strutture di ombreggiamento solo nei casi in cui non occludano la vista a mare dei fabbricati retrostanti. Nel caso di solarium con piscina realizzato nella pertinenza complanare al chiosco l'eventuale utilizzo della terrazza di quest'ultimo non ostacola la vista a mare. Si richiamano in ogni caso le valutazioni specifiche di competenza della Soprintendenza in merito agli interventi edilizi. Si respinge l'osservazione.</p>	
17	n. 38625 del 22/05/2023	Pineta Marina srl (Hotel Beau Rivage Pineta)	<p>Si tratta di un'osservazione articolata in più punti:</p> <p>1. All'Art. 3, comma 5 non viene menzionato che la SCIA debba contenere tutti i Nulla Osta degli</p>	<p>Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. Non si concorda con quanto osservato. Il dispositivo di cui all'art. 3 comma 5 delle NTA è</p>	SI

			<p>Enti competenti, quali Capitaneria di porto, Genio Civile ed altri;</p> <p>2. Si chiede di definire meglio la definizione di “Strutture di facile rimozione o reversibili”, per ridurre il più possibile equivoci e fraintendimenti.</p> <p>3. Si consente di realizzare nella fascia funzionale dei servizi di spiaggia le Strutture di facile rimozione o reversibili, aumentando la possibilità di realizzare opere fisse anziché mobili, in una zona di vincolo ambientale.</p> <p>4. Si chiede che la superficie dei servizi igienici dei chioschi sia obbligatoriamente realizzata in aderenza agli stessi.</p>	<p>riferito esclusivamente alle precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel PPA, ai sensi dell’art. 23, comma 01., lettera b) del D.P.R. 380/01. Si respinge l’osservazione.</p> <p>2. Pur comprendendo i termini dell’osservazione si fa presente che la definizione è stata redatta utilizzando come riferimento le definizioni contenute nelle lettere C, D, F e G della tabella di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 120/2001. Si respinge l’osservazione.</p> <p>3. In tutto il campo di intervento del PPA non possono essere realizzate strutture di difficile rimozione. Nella fascia funzionale dei servizi di spiaggia possono essere realizzate, da parte dei soggetti avente titolo, solo strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili sulla base degli idonei titoli abilitativi. Si respinge l’osservazione.</p> <p>4. Non si concorda con quanto osservato, poiché, rientrando i Chioschi-bar nelle Unità Minime di Gestione, la valutazione di dove collocare i servizi igienici necessari sia ai Chioschi-bar, sia agli stabilimenti balneari sarà fatta in sede di intervento considerando tutti gli aspetti esecutivi. Si respinge l’osservazione.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>5. Prescrivere ai chioschi una distanza minima di cinque metri dal piede delle dune, come indicato nel parere dell'Unità Operativa Genio Civile di Venezia del 7 settembre 2022 per le piastre sevizzi (art. 13 comma 8).</p> <p>6. In relazione all'art. 15.3 comma 2 si sottolinea quanto già evidenziato in riferimento al calcestruzzo alleggerito classificato tra i materiali di facile rimozione.</p> <p>7. Si ritiene che la possibilità di installare a confine le cabine, i servizi igienici e le docce sia in contrasto sia con l'art. 873 del codice civile pur citato dall'art. 15.4 delle NTA sia con il regolamento edilizio che impone la distanza minima di 5 metri.</p>	<p>5. Pur non essendo previsti nuovi chioschi entro le UMG interessate dalla presenza della duna, si concorda con quanto osservato aggiungendo alla fine del comma 8 dell'art. 13: <i>“Si prescrive la distanza minima di ml 5,00 dal piede della duna localizzata entro l'area degli habitat dei litorali marini laddove presente nelle UMG da 12 a 15”</i>. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>6. Si ricorda che la definizione di “Strutture di facile rimozione o reversibili” è stata redatta utilizzando come riferimento le definizioni contenute nelle lettere C, D, F e G della tabella di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 120/2001. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7. Non si concorda con quanto osservato. L'art. 15.4 delle NTA richiama espressamente l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 873 del Codice Civile, che, relativamente alle distanze nelle costruzioni prescrive che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, consentendo dunque a certe condizioni la costruzione a confine. Si ricorda che la distanza minima dal confine è norma urbanistica disciplinata</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>8. Si ritiene che la norma di cui all'art. 15.5 che prescrive percorsi pedonali in assiti di legno in zona di pineta sia in contrasto con la possibilità di realizzare una piastra a servizi in materiale cementizio a carattere fisso.</p> <p>9. Si ritiene che l'individuazione di una fascia C – servizi alla spiaggia lungo il perimetro delle aree libere di pregio ambientale contrasti con la tutela delle aree a carattere naturalistico, si chiede pertanto di ampliare l'area di tutela considerando anche le espansioni spontanee delle dune.</p>	<p>dalle NTO del PI e dai Piani Attuativi e che il PPA contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive. Si respinge l'osservazione.</p> <p>8. Il riferimento è all'art. 15.7 più che all'art. 15.5. In ogni caso si richiama quanto già controdedotto ai precedenti punti 2 e 6 e al punto 5 relativamente alla tutela delle dune. Si respinge l'osservazione.</p> <p>9. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene che il PPA, dopo un'attenta analisi dello stato di fatto, in conformità alle disposizioni sovraordinate e alle direttive, prescrizioni e vincoli del PAT, abbia coerentemente disciplinato le aree comprese entro il campo di applicazione temperando la tutela dell'ambiente, la difesa della costa e le esigenze della balneazione. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 5). Si respinge relativamente ai punti 1-4, 6-9.</p>	
18	n. 38647 del 22/05/2023	Mare Blu Adratica s.r.l.	<p>Si tratta di un'osservazione articolata in più punti:</p> <p>1. Si chiede che le torrette siano disposte in modo</p>	<p>Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. Quanto osservato non dà luogo a procedere</p>	NO

			<p>che ogni UMG garantisca il servizio di sorveglianza in autonomia, senza sovrapposizioni di competenza, posizionandole ogni 150 metri, quindi a 75 metri da ciascun confine di UMG.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Si chiede che la delimitazione del PPA comprenda anche la parte pedonale pavimentata in betonelle posta nelle vie di accesso, poiché ciò consente di prevedere un progetto unitario e omogeneo in tutta la zona "di ingresso" all'arenile. 3. Si chiede di precisare che nelle aree attrezzate per il gioco e lo svago siano comprese le aree a verde e con arredo urbano posizionate a nord del percorso pedonale, le aree a gioco posizionate a nord delle aree libere, la passeggiata principale in quanto spazio di jogging. 4. Si chiede che il Consorzio Arenili di Jesolo Ponente possa costituire una UMG autonoma e non unica con il settore adiacente. 5. Si chiede di poter utilizzare lo spazio pubblico situato lungo via Navigatori (mappali 83-85 del Fg 91) come spazio a gioco e svago come espresso dall'art. 9 punto 11. 	<p>poiché la localizzazione effettiva delle torrette sarà definita in sede attuativa mediante il piano di salvataggio. Si respinge l'osservazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei limiti di cui alla successiva controdeduzione n. 18.8. 3. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini e con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 14 punto 10. 4. Non si concorda con quanto osservato e si conferma l'individuazione del limite della UMG quale ambito minimo in cui devono essere assicurati i servizi in arenile a carico del concessionario. Si respinge l'osservazione. 5. Quanto richiesto non dà luogo a procedere poiché la richiesta potrà essere valutata in sede attuativa trattandosi di area esterna al campo di applicazione del PPA. Si respinge 	
--	--	--	---	---	--

			<p>6. Si chiede di ridurre la quota di aree libere attrezzate per il gioco e lo svago, vista la ridotta profondità dell'arenile;</p> <p>7. Si chiede di stralciare via Marco Polo dagli accessi di emergenza, in quanto l'adiacente Via Vespucci è già accesso di emergenza e ne ha le caratteristiche tecniche per esserlo;</p> <p>8. Si chiede di ampliare l'ambito del PPA fino a comprendere lo spazio della zona pavimentata con betonelle che delimita la zona pedonale di alcuni accessi a mare, fornendo le misure di profondità dalla dividente demaniale.</p>	<p>l'osservazione.</p> <p>6. Non si concorda con quanto osservato poiché trattasi di disposizione sovraordinata. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7. Considerata la presenza dell'accesso di emergenza di Via Vespucci si concorda nello stralciare quello di Via Marco Polo. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>8. Per quanto alcune parti degli accessi a mare citati siano già compresi entro il campo di applicazione del PPA si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione ampliando l'ambito del PPA limitatamente alla superficie pavimentata esistente.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente ai punti: 2, 3, 7 e 8; Si respinge relativamente ai punti: 1, 4, 5 e 6.</p>	
19	n. 38658 del 22/05/2023	Stabilimento Augustus	Si chiede di comprendere entro il campo di applicazione del PPA una piastra servizi nella zona corrispondente al lato mare del 27° accesso al mare di Via A. Bafile (UMG 5).	Non si concorda con quanto osservato trattandosi di un'area privata esterna all'ambito del PPA. Si respinge l'osservazione.	NO
20	n. 38685 del 22/05/2023	AJA	Si tratta di un'osservazioni di carattere generale che richiama la precedente osservazione n. 14 di Federconsorzi che viene allegata in copia.	Trattandosi del semplice richiamo della precedente osservazione n. 14 si accoglie parzialmente, nei limiti e con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 14.	NO
21	n. 38747 del 22/05/2023	Ufficio Demanio Marittimo	Si tratta di un'osservazione articolata in più punti:	Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:	SI

			<p>1. si chiede di considerare se inserire nelle UMG 2, 7, 10 e 11 alcune nuove postazioni di natanti</p> <p>2. si chiede di inserire un disposto nelle NTA che consenta di poter attrezzare temporaneamente le aree libere per fini sociali ovvero funzionali alle attività gestite dalla colonia comunale aventi</p>	<p>1. Dopo una attenta valutazione delle previsioni del PPA in considerazione delle postazioni effettivamente attivate durante il periodo di efficacia del PPA previgente si confermano le postazioni già individuate dal PPA. Si concorda parzialmente con l'osservazione aggiungendo alla fine del comma 3 dell'art. 9 delle NTA il seguente disposto: <i>“Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PPA decadono le previsioni relative agli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative per le quali non sia stata attivata l'attività di noleggio di piccoli natanti; in tal caso l'area degli spazi soppressi potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra. È ammessa altresì la possibilità di ridurre il numero degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative; anche in tal caso l'area degli spazi soppressi potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra.”</i></p> <p>In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>2. Si concorda con quanto osservato ampliando l'area concessionabile e il perimetro dell'UMG 8 verso est di circa 30 metri in corrispondenza della colonia comunale, indicando nella tavola</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>valenza di pubblico servizio.</p> <p>3. Si chiede di inserire la fascia di rispetto dall'area per l'elisoccorso da mantenere libera nella zona di fronte all'Ospedale.</p> <p>4. Nell'UMG 13 ex settore 18, la conformazione della passeggiata potrebbe essere stata modificata a seguito della dinamica delle erosioni.</p> <p>5. Si chiede l'aggiornamento cartografico con l'inserimento dei pennelli a mare nel tratto tra Via G. Galilei e il 7° accesso al mare di Viale Oriente, nonché la diga parallela alla linea di costa posta ad est del pennello "la pineta" fronte chiosco la Botte.</p> <p>6. Si chiede che la superficie soprastante la radice dei pontili sia utilizzabile e concessionabile quando la radice stessa sia posta ad una quota inferiore a quella calpestabile.</p>	<p>9 tale ambito come "Ambito destinato a progetti sociali" ampliando la fascia B di soggiorno all'ombra, ed aggiungendo all'art. 9 delle NTA, alla fine del comma 7 il seguente inciso: <i>"Entro l'ambito destinato a progetti sociali devono essere assicurate prioritariamente le attività aventi valenza di pubblico servizio afferenti alla colonia comunale."</i> Si accoglie l'osservazione.</p> <p>3. Si concorda con quanto osservato adeguando gli elaborati cartografici. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>4. La passeggiata sarà definita puntualmente con i progetti esecutivi del PPA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione in conformità al progetto esecutivo della Regione, agli atti del Comune"</p> <p>6. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente osservazione n. 14 punto 27 a. Si accoglie l'osservazione.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>7. In riferimento all'area degli habitat dei litorali marini si chiede che laddove le dune non siano presenti l'area sia resa concessionabile.</p> <p>8. Si chiede di approfondire alcune aree escluse delle UMG.</p> <p>9. Si chiede di individuare delle aree omogenee in cui gli effetti dell'erosione siano localizzati e si possa intervenire con interventi puntuali, anche in riferimento all'accumulo e movimentazione di sabbia non superiore a 5.000 mc all'interno delle concessioni demaniali.</p>	<p>7. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente osservazione n. 7. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>8. Si concorda con quanto osservato procedendo al ripristino delle pertinenze già oggetto di precedente concessione ponendole fuori dall'UMG, laddove siano stati evidenziati erronei inserimenti. Si prevede inoltre di avviare un rilievo complessivo puntuale sulle pertinenze e provvedere ad eventuali ulteriori stralci dall'UMG laddove necessario con idoneo provvedimento. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>9. Si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente 14.B.10.b. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopraesposte si accoglie l'osservazione limitatamente ai punti: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e parzialmente al punto 1. Si respinge relativamente al punto 4.</p>	
--	--	--	---	---	--

OSSERVAZIONI FUORI TERMINE

22	n. 38799 del 23/05/2023	Consorzio noleggiatori natanti di Jesolo	Si chiede sia definita una nuova concessione della superficie risultante dalla somma di tutte le aree destinate ad attrezzature di supporto alle attività di noleggio di piccoli natanti, di lancio per paracadute ascensionale o similari,	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione non si concorda con la stessa, poiché il PPA già individua come concessionabili le aree destinate ad attrezzature di supporto alle attività di noleggio di piccoli natanti,	NO
----	-------------------------	--	---	---	----

			escludendole dalle UMG.	di lancio per paracadute ascensionale o similari. L'esclusione delle aree destinate al noleggio di piccoli natanti dalla Unità Minime di Gestione contrasta con la finalità di gestione efficiente dell'arenile che prevede una omogeneità di gestione di tutti i servizi (chioschi, aree di soggiorno all'ombra, servizi, natanti, ecc.) in senso ortogonale alla battigia. Si respinge l'osservazione.	
23	n. 38806 del 23/05/2023	Jesolo Turismo spa	<p>Si tratta di un'osservazione articolata in più punti:</p> <p>1. Relativamente alla UMG 1 si chiede:</p> <p>a. La possibilità di installare impianti fotovoltaici lungo la passeggiata a mare;</p> <p>b. Di posizionare nuove strutture gazebo a disposizione delle attività ludiche e sportive.</p>	<p>Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto:</p> <p>a. Le NTA non escludono la possibilità di installare impianti fotovoltaici che tuttavia devono essere valutati in relazione agli aspetti paesaggistici e per esclusivi fini di pubblica utilità, tenendo conto che la passeggiata a mare si caratterizza per la maggior parte come uno spazio di relazione libero, dove la permeabilità visiva e la vista a mare non possono essere ostacolate da ulteriori strutture tecnologiche quando queste possono essere alloggiate sulle coperture delle strutture di servizio; si respinge l'osservazione.</p> <p>b. Le NTA già consentono la localizzazione di</p>	

			<p>2. Relativamente all'UMG 9 si riscontra che:</p> <p>a. Gli estratti mappa non sono aggiornati;</p> <p>b. Non tutti i servizi di spiaggia sono stati inseriti;</p> <p>c. In corrispondenza dell'ex settore 18, la linea demaniale non è stata inserita correttamente.</p> <p>d. I mappali 205-206-207 del foglio 103 sono esclusi dall'area concessionabile mentre il 202 risulta in concessione, modificando la linea demaniale e collocando la passeggiata su area privata.</p> <p>e. Nell'ex settore 19 si chiede di inserire il</p>	<p>gazebo; si respinge l'osservazione.</p> <p>2. In relazione all'osservazione si ritiene che:</p> <p>a. Osservazione generica e non circostanziata. Si respinge l'osservazione.</p> <p>b. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione procedendo all'aggiornamento della cartografia.</p> <p>c. Diversamente da quanto osservato la dividente demaniale riportata in cartografia è attualmente l'unica disponibile. Si respinge l'osservazione.</p> <p>d. Diversamente da quanto osservato parte di mappali 205-206-207 del foglio 103 sono interessati dalla dividente demaniale e compresi entro le aree concessionabili, così come parte del mappale 202, come si evince dalla TAV 8 e 9 G e dal Piano Particellare. La parte della fascia funzionale dei servizi alla spiaggia relativa al mappale 202 che ricade all'esterno della dividente demaniale è compresa entro il campo di applicazione del PPA come disciplina urbanistica, ma esterna all'ambito obbligatorio della UMG. Si respinge l'osservazione.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>blocco dei servizi esistenti nelle aree concessionabili comprese nell'ex settore 19, foglio 103 mapp. 201-208 e foglio 102 mapp. 127.</p> <p>f. Di eliminare l'area della fascia C, sotto la passeggiata principale, all'altezza del mappale 202 del fg 103 (Hotel Adriatic Palace).</p> <p>g. Di poter traslare o modificare la passeggiata quando ricade fuori dalla linea demaniale, in funzione della gestione flessibile delle fasce funzionali.</p> <p>h. Di consentire che le aree a gioco e svago siano individuate entro la concessione e non solo nella fascia C e posizionate anche a nord delle aree libere.</p> <p>i. Di consentire la demolizione e ricostruzione dei servizi esistenti anche all'esterno dei limiti di inviluppo;</p> <p>j. Di poter utilizzare le aree sopra la radice dei pennelli come aree di soggiorno all'ombra;</p> <p>k. Ampliare l'ambito del PPA in corrispondenza di Via Vittorio Veneto verso nord.</p> <p>l. Si chiede di allineare il confine tra UMG 9 e 10 in</p>	<p>e. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione classificando come area concessionabile l'area in oggetto. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>f. Si concorda con quanto osservato e si riclassifica l'area a servizi come fascia B – soggiorno all'ombra. Si accoglie l'osservazione.</p> <p>g. In realtà il posizionamento della passeggiata è determinato dal progetto esecutivo relativo all'intervento. Si respinge l'osservazione.</p> <p>h. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 14 lettera A, punto 10.</p> <p>i. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>j. Si accoglie l'osservazione secondo le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 14, lettera A, punto 27.</p> <p>k. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini in cui è stata</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>corrispondenza dell'ex settore 19 e 20.</p> <p>3. Relativamente alla UMG 12:</p> <p>a. Si chiede se in corrispondenza dell'ex settore 26 la passeggiata dovrà essere realizzata all'esterno dell'area privata posizionata nell'UMG 12, per restare a valle della dividente demaniale.</p> <p>b. Si chiede di rappresentare le nuove difese a mare e relativi rispetti e/o fasce funzionali.</p> <p>c. Si chiede di indicare i confini degli ambiti del PPA ed inserire i servizi w.c. come riportati negli allegati all'osservazione C-D-E in linea blu.</p>	<p>redatta.</p> <p>I. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non tiene conto delle necessità relative alla formazione del nuovo accesso a mare previsto ed in corso di realizzazione in corrispondenza dell'area in oggetto e pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile. Si respinge l'osservazione.</p> <p>3. In relazione all'osservazione si ritiene che:</p> <p>a. Una porzione del mappale 42 del Foglio 97 è compresa entro il campo di applicazione del Piano Particolareggiato la cui approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere ivi previste, come indicato nell'elaborato R5 Piano Particolareggiato, tuttavia tale particella non è compresa entro l'ambito della UMG 12. La posizione della passeggiata sarà definita esattamente con il progetto esecutivo. Si respinge l'osservazione.</p> <p>b. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione aggiornando la cartografia di piano.</p> <p>c. Relativamente all'ampliamento dei confini del PPA si concorda per un'estensione di ml. 10 verso nord</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>d. Si chiede non vengano inserite le linee di inviluppo delle isole di servizio considerata la limitatezza dell'arenile.</p> <p>e. Si chiede la possibilità di applicare una riduzione della maglia degli ombrelloni a 2,50 x 3,00</p> <p>4. Sulle NTA si chiede:</p> <p>a. Che non siano vincolati i posizionamenti giochi su aree a servizio;</p> <p>b. Di dare la possibilità di demolire e ricostruire i servizi esistenti anche all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio;</p> <p>c. Che relativamente ai nuclei attrezzati all'art. 15.4 si sostituisca l'inciso <i>"dovranno essere realizzati come da schemi"</i> con <i>"dovranno essere realizzati compatibili con gli schemi"</i></p>	<p>limitatamente ai servizi esistenti, fatta salva la disponibilità delle aree. Si concorda per l'aggiornamento cartografico. Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>d. L'osservazione non dà luogo a procedere, le attrezzature di servizio possono essere realizzate all'esterno dei limiti di inviluppo mediante permesso di costruire. Si respinge l'osservazione.</p> <p>e. Non si concorda con quanto osservato, confermando la superficie minima degli ombrelloni di mq 12, con lato minimo 3 metri per favorire una riqualificazione dell'offerta dei servizi all'ombra in arenile. Si respinge l'osservazione.</p> <p>4. Relativamente alle osservazioni sulle NTA si ritiene che:</p> <p>a. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini e con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 14.A punto 10.</p> <p>b. Quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>c. Si concorda con quanto osservato, pertanto si accoglie l'osservazione sostituendo l'inciso di</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>d. Di poter rimodulare e traslare la passeggiata principale;</p> <p>e. Che le radici dei pennelli che risultano insabbiate siano utilizzabili come aree di soggiorno all'ombra senza danneggiarle;</p> <p>f. Possibilità di inserire un portale d'ingresso con il nome dello stabilimento.</p> <p>g. La possibilità di sfruttare le novità green (pannelli solari, tessuti solari, pale eoliche, ecc.).</p> <p>h. Di poter installare cupole trasparenti di facile rimozione per prolungare la stagione.</p>	<p>cui all'art. 15.4 comma 1: <i>"dovranno essere realizzati come da schemi"</i> con il seguente: <i>"dovranno essere realizzati tenendo come riferimento tipologico gli schemi"</i> In questi termini si accoglie l'osservazione.</p> <p>d. L'osservazione non dà luogo a procedere, la posizione esatta della passeggiata è definita in sede di progettazione esecutiva. Si respinge l'osservazione.</p> <p>e. Si concorda e si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente controdeduzione 14 lettera A punto 27.</p> <p>f. Si concorda con quanto osservato e si aggiunge all'art 15.6 il seguente ultimo comma: <i>"7. Per ogni UMG è ammessa la possibilità di realizzare al massimo n. 2 portali di ingresso, garantendo una altezza libera di almeno 4,50 ml per la parte relativa all'accesso carrabile e 2,50 per quella pedonale"</i>. In questi termini si accoglie l'osservazione.</p> <p>g. Quanto richiesto è già ammesso dalle NTA del PPA fatta salva la valutazione specifica relativa agli aspetti edilizi e paesaggistici degli interventi. Si respinge l'osservazione.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>5. Si riscontrano degli errori di denominazione dei settori nella tabella di dimensionamento allegata alla Relazione Tecnica.</p>	<p>h. Se si tratta di strutture di facile rimozione quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. Si accoglie l'osservazione con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 1. Sulla base delle considerazioni sopra esposte si accoglie l'osservazione relativamente ai punti: 2.b, 2.e, 2.f, 2.h, 2.j,- 2.k, 3.b, 3.c, 4.a, 4.c, 4.e, 4.f e 5. Si respinge relativamente ai punti: 1, 2.a, 2.c, 2.d, 2.g, 2.i, 3.a, 3.d, 3.e, 4.b, 4.d, 4.g e 4.h.</p>	
24	n. 38813 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	<p>A nome del chiosco Doge snc si chiede che l'adozione del PPA sia conforme alle direttive europee e non fondarsi sulla LR 33 del 2002 e non si ravvisa la necessità di rideterminare l'assetto dell'arenile con minori UMG. Si chiede che l'assetto dell'arenile sia lasciato così com'è, si attuino i provvedimenti di messa in sicurezza escludendo "i chioschi sui quali si dubita possano essere coinvolti dalla Direttiva Europea."</p>	<p>Non si concorda con quanto osservato poiché l'osservazione confonde la disciplina urbanistica dell'arenile con le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali. Si ricorda che il PPA è strumento urbanistico, la cui procedura urbanistica è definita dalla LR 11/2004, e i cui contenuti disciplinari devono essere conformi al Piano di Assetto del Territorio oltre che all'Allegato S/1 della LR 33/2002 che regola i parametri minimi per i piani particolareggiati dell'arenile. In quanto strumento urbanistico il PPA contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e si attua sia mediante interventi diretti, sia mediante Unità Minime di Gestione che, dal punto di vista urbanistico, hanno i contenuti di cui all'art. 21 della LR 11/2004. Si ricorda</p>	NO

				<p>inoltre che i termini di efficacia del PPA previgente sono già stati oggetto di reiterazione e che pertanto per assicurare una ordinata disciplina degli interventi in arenile conformi al PAT è necessario procedere alla formazione di un nuovo PPA. Infatti, il nuovo PPA contiene una disciplina urbanistica omogenea per tutto il litorale del comune di Jesolo, uniformando anche le parti già oggetto della disciplina di cui al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile. Si fa presente infine che il PPA è stato redatto osservando la procedura urbanistica così come definita dall'art. 18 della LR 11/2004, esplicitando tutte le fasi di concertazione e partecipazione. Si respinge l'osservazione.</p>	
25	n. 38814 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	Si tratta della riproposizione della precedente osservazione n. 24, riproposta a nome del Chiosco Dueemme snc.	Sulla base delle considerazioni sviluppate nella precedente controdeduzione n. 24. Si respinge l'osservazione.	NO
26	n. 38820 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	Allegato non presente al protocollo osservazione.	La richiesta non dà luogo a procedere. Si respinge l'osservazione.	NO
27	n. 38822 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	Si tratta della riproposizione della precedente osservazione n. 24, riproposta a nome di Vettor Carmen e Pavanetto Federico.	Sulla base delle considerazioni sviluppate nella precedente controdeduzione n. 24. Si respinge l'osservazione.	NO
28	n. 38823 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	Si tratta della riproposizione della precedente osservazione n. 24, riproposta a nome di Montagner Roberto.	Sulla base delle considerazioni sviluppate nella precedente controdeduzione n. 24. Si respinge l'osservazione.	NO
29	n. 38825 del 23/05/2023	Avv. Gianluca Garbin	Si tratta della riproposizione della precedente osservazione n. 24, riproposta a nome di Bergamo Sandra.	Sulla base delle considerazioni sviluppate nella precedente controdeduzione n. 24. Si respinge l'osservazione.	NO
30	n. 38826 del 23/05/2023	Studio tecnico geom. Paolo Regazzo	Si tratta di alcune osservazioni specifiche relative alla UMG 16: 1. Si chiede di eliminare il vincolo di zona di	Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto: 1. Quanto richiesto è già ammesso dalla	NO

			<p>deposito temporaneo per la sabbia perché si tratta di area in disuso e di eliminare la posizione dell'attracco pubblico posizionato nell'accesso alla darsena esistente, posizionandolo in prossimità dei pennelli esistenti all'altezza del percorso che arriva da via dei Lecci.</p> <p>2. Si chiede di definire alcuni parametri minimi specifici per l'UMG 16:</p> <p>a. Area di libero transito – NTA art. 9 comma 6: solo nell'UMG 16, l'arenile di libero transito avrà la profondità minima dalla passeggiata a mare sino alla battigia;</p> <p>b. Percorsi: NTA art. 11 commi 2 e 5: solo nell'UMG 16 il percorso pedonale principale al mare avrà una larghezza minima di ml. 2,00; ... solo nell'UMG 16 i percorsi a mare dovranno avere una larghezza minima di ml. 1,50;</p> <p>c. Accesso emergenze: NTA art. 12 comma 5: solo nell'UMG 16 tali accessi avranno una larghezza minima di ml 2,50;</p>	<p>disciplina delle NTA, inoltre in cartografia non è stata confermata la posizione obbligatoria dell'attracco pubblico né quella della zona vincolata a deposito di sabbia. L'eventuale attracco pubblico potrà essere localizzato mediante idoneo progetto esecutivo, previa acquisizione preventiva delle necessarie autorizzazioni da parte dagli enti competenti.</p> <p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>2. In relazione all'osservazione n. 2 si riscontra quanto segue:</p> <p>a. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché quanto indicato è già contenuto negli elaborati grafici del PPA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>b. Non si concorda con quanto osservato, poiché le NTA disciplinano la larghezza minima dei percorsi, fatti salvi i restringimenti specifici in corrispondenza della difesa a mare. Si respinge l'osservazione.</p> <p>c. Non si concorda con quanto osservato, poiché le NTA disciplinano la larghezza minima dei percorsi, fatti salvi i restringimenti</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>d. Illuminazione: NTA art 15 comma 8: nella UMG 16 in relazione alle distanze reciproche tra i punti luci, gli stessi dovranno essere posizionati in corrispondenza agli accessi al mare della diga.</p> <p>e. Gestione rifiuti: art. 17, punto 2, alla lettera b) aggiungere: “allo scopo suddetto devono essere messi a disposizione cestini posti lungo gli accessi della diga con riparti per la raccolta differenziata.”</p> <p>3. Si chiede che nella variante o nel regolamento d’uso del Demanio marittimo siano normati gli interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune per la valorizzazione delle aree demaniali in modo da gestire le successive gare con trasparenza ed evitare future contestazioni. Inoltre i criteri ambientali da rispettare per la gestione dell’arenile dovrebbero essere corredati da obblighi e relativi punteggi di valutazione delle domande.</p>	<p>specifici in corrispondenza della difesa a mare. Si respinge l’osservazione.</p> <p>d. Si tratta di una valutazione che deve essere riferita al progetto esecutivo, non prescritta come una norma di carattere generale. Si respinge l’osservazione</p> <p>e. I cestini portarifiuti sono sempre ammessi e la loro posizione va valutata in sede di intervento. Si respinge l’osservazione.</p> <p>3. L’osservazione non è pertinente con i contenuti disciplinari del PPA. Quanto richiesto potrà essere considerato durante la fase di consultazione del Regolamento d’uso del Demanio Marittimo. Si respinge l’osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sovra esposte si respinge l’osservazione.</p>	
31	n. 38828 del 23/05/2023	Eraclea Beach srl	Osservazioni specifiche UMG 16: si chiede di modificare la previsione di area libera non concessionabile in area	Non si concorda con quanto osservato poiché il PPA disciplina con criteri omogenei l’intero arenile del comune di Jesolo, pur	NO

			concessionabile.	considerando la diversità morfologica dei diversi macro ambiti (l'ambito compreso tra le foci di Sile e Piave e quello collocato ad est della foce del Piave) assicurando che siano applicate in maniera uniforme sia le direttive di carattere generale, sia le direttive particolari sugli standard dei servizi di cui all'Allegato S/1 della LR 33/2002. Ne consegue che sia la localizzazione delle aree libere non concessionabili, sia la loro quota sul fronte concessionabile corrisponde a criteri omogenei applicati in tutto l'arenile (minimo 20% del fronte mare, di cui il 7% localizzato entro le UMG e il 13% esterno alle stesse). Si respinge l'osservazione.	
32	n. 38833 del 23/05/2023 n. 38915 del 23/05/2023	Arch. Giacomo Murador	Si tratta di un'osservazione che rileva la presenza in cartografia di 9 postazioni di natanti non più utilizzate dalla UMG 1 alla 11 e se ne chiede la rettifica. Si fa presente inoltre che nelle restanti UMG, dalla 12 alla 15, attualmente non sono presenti attività di noleggio a causa del fenomeno erosivo.	Si concorda parzialmente con l'osservazione aggiungendo alla fine del comma 3 dell'art. 9 delle NTA il seguente disposto: <i>"Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PPA decadono le previsioni relative agli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative per le quali non sia stata attivata l'attività di noleggio di piccoli natanti; in tal caso l'area degli spazi soppressi potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra. È ammessa altresì la possibilità di ridurre il numero degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative; anche in tal caso l'area degli spazi soppressi potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra."</i> In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione.	NO
33	n. 38836	Sacea srl e	Osservazioni specifiche	Si riportano di seguito le	SI

	del 23/05/2023	Fangem srl	<p>UMG 15 con le quali si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la rettifica del perimetro dell'area degli habitat dei litorali marini come da intervento eseguito dalla Regione Veneto e conseguentemente estesa l'area destinata alla fascia B – Soggiorno all'ombra; 2. sia resa possibile l'installazione di strutture di coordinamento e di sorveglianza della spiaggia anche in Fascia B per il soggiorno all'ombra, considerata la particolare conformazione dell'area; 3. sia prevista una diversa collocazione dei piccoli natanti, spostando più a est la posizione prevista in prossimità del 7° accesso al Mare di Viale Oriente, secondo la planimetria allegata che riporta anche l'eliminazione di un percorso a mare. 4. Sia prevista la possibilità di realizzare un nuovo Chiosco-bar nel lato 	<p>valutazioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si concorda parzialmente con quanto osservato, limitatamente alla rettifica del perimetro dell'area degli habitat marini nella parte più a ovest dell'UMG 15 per un tratto di circa 135 metri dal 7° accesso al Mare di Viale Oriente e il contestuale ampliamento dell'ambito della fascia B di soggiorno all'ombra e di quello dell'area concessionabile. In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione. 2. Quanto richiesto è condivisibile limitatamente all'estensione del limite di utilizzo per i servizi a 10 metri entro la fascia B di soggiorno all'ombra anche nell'UMG 15, considerata la particolare morfologia dell'arenile. In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione. 3. Si concorda con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini ivi precisati. In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione. 4. Non si concorda con quanto osservato poiché il PPA non prevede nuovi chioschi 	
--	-------------------	------------	--	--	--

			all'estremo est dell'UMG I secondo le dimensioni previste dall'art. 13 delle NTA.	in tutto l'arenile. Si respinge l'osservazione. Sulla base delle considerazioni sovra esposte si accoglie l'osservazione limitatamente a punti 1, 2 e 3. Si respinge relativamente al punto 4.	
34	n. 38838 del 23/05/2023	Studio legale Zunarelli (Avv. Cellamare)	Si ritiene che siano illegittime le previsioni del PPA che accorpando gli ex settori (da 31 settori a 16 UMG) prevedono la soppressione delle concessioni oggi esistenti senza garantire il rispetto della stabilità dei vigenti rapporti concessori. Il PPA avrebbe tenuto conto solo delle esigenze dei servizi esistenti a monte della spiaggia, negando l'aspettativa legittima degli attuali operatori al rinnovo <i>sine die</i> del rapporto concessorio. Si considerano inoltre irragionevoli le modalità con cui il Comune intenderebbe aprire il mercato balneare alla concorrenza, ritenendo non proporzionato il rapporto tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, riducendo l'accesso degli operatori economici e non tenendo conto delle specificità locali delle piccole imprese a gestione familiare.	Non si concorda con quanto osservato poiché l'osservazione confonde la disciplina urbanistica dell'arenile con le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali. Si ricorda che il PPA è strumento urbanistico, la cui procedura urbanistica è definita dalla LR 11/2004, e i cui contenuti disciplinari devono essere conformi al Piano di Assetto del Territorio oltre che all'Allegato S/1 della LR 33/2002 che regola i parametri minimi per i piani particolareggiati dell'arenile. In quanto strumento urbanistico il PPA contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e si attua sia mediante interventi diretti, sia mediante Unità Minime di Gestione che, dal punto di vista urbanistico, hanno i contenuti di cui all'art. 21 della LR 11/2004. In particolare, il nuovo PPA contiene una disciplina urbanistica omogenea per tutto il litorale del comune di Jesolo, uniformando anche le parti già oggetto della disciplina di cui al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile. Diversamente da quanto indicato nell'osservazione,	NO

				<p>il PPA ha considerato attentamente sia le esigenze degli utenti ospitati nelle strutture della città balneare a monte dell'arenile, sia dell'utenza pendolare (considerando le aree a parcheggio, i percorsi e gli accessi al mare, la distribuzione delle aree libere), sia quelle di gestione ottimale delle risorse demaniali disponibili in relazione alle specificità locali, geomorfologiche, ambientali e alle dinamiche di erosione, nonché di specifica organizzazione delle attrezzature e servizi in arenile (i servizi di sorveglianza, il salvataggio e primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione e pulizia della spiaggia nonché quelle straordinarie di ripascimento, delle aree libere, dell'arenile di libero transito, della passeggiata, dei percorsi, degli habitat dei litorali marini, gli standard delle attrezzature e dei servizi, il numero dei chioschi in relazione al fronte del litorale e le caratteristiche tipologiche degli stessi) individuando il corretto equilibrio tra le aree concessionabili a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, in conformità a quanto disposto dall'Allegato S/1 della LR 33/2002, come dettagliatamente dimostrato nelle tabelle di Dimensionamento allegate alla Relazione Tecnica. Per garantire l'efficiente gestione dell'arenile è stato previsto un piano di monitoraggio, per considerare sia l'evoluzione della costa, sia il grado di utilizzo del</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>soggiorno all'ombra. Si fa presente infine che il PPA è stato redatto osservando la procedura urbanistica così come definita dall'art. 18 della LR 11/2004, esplicitando tutte le fasi di concertazione e partecipazione. Si respinge l'osservazione.</p>	
35	n. 38809 del 23/05/2023	Bottan F.lli snc	<p>Si tratta di alcune osservazioni specifiche relative all'UMG 4 di seguito riportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede che il consorzio Arenile Mazzini non sia accorpato con altro consorzio nell'UMG4 considerando che si tratta di parti di arenile con profondità diverse (circa 100 metri a ovest di Capannina Beach, circa 60 metri verso est); 2. Si chiede che non sia obbligatoria la realizzazione del pontile previsto in cartografia; 3. Si chiede lo stralcio di due delle tre posizioni delle aree per natanti localizzate entro l'attuale concessione Arenile Mazzini; 4. Si chiede che, considerata la ridotta profondità dell'arenile a est di Via Nievo sia 	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Considerando l'estensione del litorale in oggetto e il carico insediativo derivante sia dagli utenti ospitati nelle strutture della città balneare a monte dell'arenile, sia dell'utenza pendolare (considerando la distribuzione delle aree libere e la localizzazione delle aree a parcheggio, i percorsi e gli accessi al mare) non si concorda con la suddivisione dell'UMG 4 in due ambiti, confermando la disciplina del PPA che costituisce una cornice di gestione efficiente dei servizi in arenile pur in presenza di tratti a profondità variabile. Si respinge l'osservazione. 2. Quanto richiesto è già ammesso dalle NTA. Si respinge l'osservazione. 3. Si concorda solo parzialmente con quanto osservato e si accoglie l'osservazione nei termini e con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 32. 4. Non si concorda con quanto osservato, trattandosi di disposizione normativa sovraordinata. Si 	NO

			ridotta di almeno il 50% la quota di aree per gioco e svago.	respinge l'osservazione. Sulla base delle considerazioni sovra esposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 3); si respinge relativamente ai punti 1), 2) e 4).	
36	n. 39244 del 24/05/2023	Centri velici: ASD Beach Jesolo, Bridgman, Sun Sea Sail	Si tratta di una osservazione relativa ai centri velici articolata in più punti: 1. Si chiede di rettificare la posizione del centro velico in zona FARO (UMG 1) e di assicurare una superficie di mq 800, correggendo le tabelle della relazione Tecnica. 2. Si descrive la tipologia di attività e servizi svolta. 3. Si descrivono gli elementi di arredo del centro velico (rastrelliere, tende, cartellonistica, bandiere, passerelle, delimitazione area, cassetta per deposito attrezzi) e si chiede di integrare i disegni dell'Allegato tipologico, in particolare di consentire un'altezza maggiore di 2,50 ml per le bandiere e la manica a vento e di consentire che	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. si fa presente che la posizione del Centro Velico indicata nelle tavole di progetto corrisponde all'area concessionata come risulta dal SID, in ogni caso si conviene con l'opportunità di spostare più a est tale ambito in allineamento con il limite dell'UMG 1 per un fronte massimo di ml 25, secondo i contenuti della precedente controdeduzione n. 14.B.1 correggendo le quantità indicate nella tabella di dimensionamento della relazione tecnica. Si accoglie parzialmente l'osservazione. 2. Si prende atto e si rileva che non contrasta con le indicazioni contenute nelle NTA e pertanto non dà luogo a procedere. Si respinge l'osservazione. 3. Si ricorda che l'allegato tipologico ha valore indicativo e non prescrittivo. L'altezza di ml 2,50 non è riferita alle aste per le bandiere e la manica a vento, ma alle eventuali attrezzature mobili (gazebo, ecc.). Si concorda con l'opportunità di consentire anche il	NO

			<p>per il deposito degli attrezzi si utilizzi il metallo e non il legno.</p> <p>4. Si chiede che il posizionamento delle torrette di salvataggio sia sufficiente lontano dai centri velici e i corridoi di lancio ad imbuto e non diritti.</p> <p>5. Si chiede che i parametri per i contributi spese siano diversi rispetto agli stabilimenti balneari e ai chioschi.</p> <p>6. Si chiede che le aree demaniali destinate ai centri velici non siano comprese nelle UMG.</p> <p>7. Si segnala che il pontile antistante Piazza Brescia costituirebbe un ostacolo per i partecipanti alle attività nautiche del centro velico attiguo.</p>	<p>metallo tra i materiali da utilizzare per le casse per il deposito di attrezzi. Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>4. Il posizionamento della torretta è indicativo e nei casi specifici è sempre esterno allo spazio antistante al centro velico, e comunque sarà precisamente definito in sede attuativa in conformità al piano di salvataggio. Le dimensioni dei corridoi di lancio non sono di competenza del PPA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>5. L'osservazione non è pertinente con i contenuti disciplinari del PPA. Si respinge l'osservazione.</p> <p>6. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non è accoglibile poiché contrasta con il principio di gestione unitaria dell'arenile, dalla battigia alla passeggiata. Si respinge l'osservazione.</p> <p>7. Si ricorda che la posizione del pontile, pur corrispondendo ad esigenze di difesa della costa di carattere sovraordinato, è meramente indicativa. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sovraesposte si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente ai punti 1 e 3; si respinge relativamente ai punti 2, 4, 5, 6 e 7.</p>	
--	--	--	--	---	--

VISTA la legge regionale n. 11 del 23/04/2004 e ss. mm.

VISTA la legge regionale n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm.

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm.

DATO ATTO che:

- ai fini dell'efficacia dell'atto, la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati viene pubblicata nel sito "Amministrazione trasparente" – apposita Sezione ai sensi dell'art. 39, commi 1, lett. a) e 3 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di controdedurre alle osservazioni pervenute come riportato in premessa;
3. di approvare la variante al piano particolareggiato dell'arenile di Jesolo, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, a firma dell'urb. Francesco Finotto e dell'urb. Raffaele Gerometta, in data 03/03/2023, acquisita con prot. n. 16529 del 06/03/2023 e composta dai seguenti elaborati:

a) Elaborati grafici di analisi		
T 01	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su foto volo GAI 1954	Prot. 16529/2023
T 02	Tendenze evolutive delle spiagge	Prot. 16529/2023
T 03 A	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base catastale	Prot. 16529/2023
T 03 B	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base C.T.R., Ortofoto	Prot. 16529/2023
T 03 C	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PI vigente	Prot. 16529/2023
T 03 D	Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PPA vigente	Prot. 16529/2023
T 04 A	Carta dei vincoli	Prot. 16529/2023
T 04 B	Carta delle invariati	Prot. 16529/2023
T 04 C	Carta delle fragilità	Prot. 16529/2023
T 05	Tipologie di gestione	Prot. 16529/2023
T 06 A	Strutture e reti tecnologiche esistenti	Prot. 16529/2023
T 06 B	Strutture e reti tecnologiche esistenti	Prot. 16529/2023
T 07 A	Infrastrutture puntuali e a rete: viabilità e parcheggi	Prot. 16529/2023
T 07 B	Infrastrutture puntuali e a rete: piste ciclabili	Prot. 16529/2023
b) Elaborati grafici di progetto		
T 08 A-M	Aree concessionabili e aree libere	Prot. 16529/2023
T 09 A-M	Individuazione delle fasce funzionali	Prot. 16529/2023
T 10	Schema delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete di progetto	Prot. 16529/2023
T 11	Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92	Prot. 16529/2023
c) Documenti		
R 01	Relazione Tecnica	Prot. 16529/2023
R 02	Norme Tecniche di Attuazione e 1 Allegato 1 alle NTA: Abaco degli elementi di arredo	Prot. 16529/2023
R 03	Confronto NTA	Prot. 16529/2023
R 04	Schema di convenzione	Prot. 16529/2023

R 05	Piano particellare	Prot. 16529/2023
R 06	Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete	Prot. 16529/2023
R 07	Asseverazione di non necessità di studio di compatibilità idraulica	Prot. 16529/2023
R 08	Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92, relazione	Prot. 16529/2023
R 09	Valutazione di Incidenza Ambientale	Prot. 16529/2023
R 10	Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS	Prot. 16529/2023
R 11	Confronto NTA per valutazione VAS	Prot. 16529/2023

4. di approvare il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica (SnT) e la VIncA a firma dell'urb. Francesco Finotto e dell'urb. Raffaele Gerometta, trasmessi a firma dell'urb. Francesco Finotto per la società PROTECO in data 05/10/2023 acquisita con prot. n. 75210 e dell'ing. Elettra Lowenthal per la società MATE, in data 04/10/2023 acquisita con prot. n. 75066, che si compone dei seguenti elaborati:

T 08-09 L	Aree concessionabili e aree libere. Individuazione delle fasce funzionali.	Prot. 75066/2023
T 08-09 M	Aree concessionabili e aree libere. Individuazione delle fasce funzionali.	Prot. 75066/2023
R 09	Valutazione di Incidenza Ambientale	Prot. 75066/2023
R 10	Rapporto Ambientale	Prot. 75210/2023
R 10 1	Sintesi non Tecnica	Prot. 75210/2023
R 11	Confronto NTA per la valutazione VAS	Prot. 75210/2023

5. di dare atto che in fase di attuazione del piano dovranno essere recepite le prescrizioni:
- fornite dalla Commissione VAS Vinca della Regione Veneto con parere motivato 21/12/2023 secondo cui è ammessa l'attuazione della presente variante;
 - contenute nei pareri degli enti allegati al verbale della conferenza di servizi del 23/06/2023, in particolare:
 - Agenzia del Demanio con nota del 20/06/2023 prot. n. 46611;
 - Genio Civile di Venezia con note del 22/06/2023 prot. n. 47358 e del 22/06/2023 prot. n. 47406;
 - Veritas Spa - Servizio di Igiene ambientale con nota del 23/06/2023 prot. n. 47758;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con nota del 27/06/2023 prot. n. 48518;
6. di dare atto che non si rende necessario, ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, della l.r. 11/2004 ss.mm., che il Comune trasmetta alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo redatto ai sensi dell'art. 11 bis della medesima legge, poiché la procedura di formazione e variazione del PPA è ai sensi dell'art. 47 della l.r. 33/2002;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis, della l.r. 11/2004 ss.mm., la variante al PPA di Jesolo diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio;
8. di dare mandato al dirigente del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto e di effettuare eventuali correzioni che si rendessero necessarie per meri errori materiali successivamente accertati;
9. di dare atto che gli elaborati approvati dovranno fare proprie le controdeduzioni espresse con il presente provvedimento e le prescrizioni imposte dagli enti coinvolti attraverso idonea determinazione dirigenziale;
10. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Ing. Dimitri Bonora

ELENCO DEI FILE CON I RELATIVI HASH PRESENTI IN CARTELLA DOCUMENTALE:

1. Nome file: T1_Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su foto volo Gai 1954.pdf.p7m
sha256: F34BDAEDEA1E7A824E930C6F01F5B65884D67DEC3A7C5F45C411AA260DB4BF7D
2. Nome file: T2_Tendenza evolutiva delle spiagge.pdf.p7m
sha256: B7A856533BF90AAE1CB1BA0CD03511555AEC80B33072822CF3B650F71F705637
3. Nome file: T3_A_Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base catastale.pdf.p7m
sha256: 9FA0C5F3CA285E5FDC5B20732E28F80AD23A366C7B699BAAF0388428C6BA9DF4
4. Nome file: T3_B_Individuazione ambito di intervento del PPA su base CTR e ortofoto.pdf.p7m
sha256: 64F45CB82031E42B069574416B46D6E09E0852BBC582723EA01B9C585E9D0A17
5. Nome file: T3_C_Individuazione ambito di intervento del PPA su base del PI vigente.pdf.p7m
sha256: 800A8F1A15BCABCF663E896D3D9688544444113C34E9EA5941C81450E76A2CBB
6. Nome file: T3_D_Individuazione ambito di intervento del PPA su base del PPA vigente.pdf.p7m
sha256: 7B2B531D2E77A68EDF2650D06E2EA50792B81ACC79C22006BFA1DF5D90473285
7. Nome file: T4_A_Carta dei Vincoli.pdf.p7m
sha256: BB08D9DB5F1B1F83473BA0F9ED543549E34EDFFF41FB35938A15384C5A846CF4
8. Nome file: T4_B_Carta delle invarianti.pdf.p7m
sha256: D0AC197C1FD15F31C9F37EB0464B9DB5DDA119F98666DB3C336A7DDB5E623D0F
9. Nome file: T4_C_carta delle fragilità.pdf.p7m
sha256: FE58DD8EEA22F0A07985DAD9376E373DCED1D9090111D87806988904D33CFE15
10. Nome file: T5_Tipologie di gestione.pdf.p7m
sha256: 35B6E0B64EE5E64EC451F8815DE246F6C82BFA8EBC5B56E16EA5FE7E157F9FF1

Nome file: T6_A Strutture e reti tecnologiche esistenti.pdf.p7m
sha256: B37E6B2E5204D4BD4CB1C24900337757C2ED7602591CDF78CE95AE0703426C29

Nome file: T6_B Strutture e reti tecnologiche esistenti.pdf.p7m
sha256: B5E0B3B86DDED302B1D93D5F162D48B7518AAFC642EA7DF19B842D7977FE4DFB

Nome file: T7_A_Infrastrutture puntuali e a rete_viability e parcheggi.pdf.p7m
sha256: 2C53CD0ADB24F43B844E1EB0AC9CF8DDBB8BA177355B4668F896CF06128B4B08

Nome file: T7_B_Infrastrutture puntuali e a rete_piste ciclabili.pdf.p7m
sha256: 2B7AEE66EC8EE1A05614C0CC83783D8CAE3D96027F5FCCFB0AFD84BAE9F4BE96

Nome file: T8-9_A.pdf.p7m
sha256: 639DDE34A80BEC9B707DDF6671477BDF4A4B1A7DB6D2AD617476EEEEB83164796

Nome file: T8-9_B.pdf.p7m
sha256: 0A34C324E0BACBF3F3356CC98730777DDEF63CDD66592D917A34B6B2796F81D9

Nome file: T8-9_C.pdf.p7m
sha256: 4966D03C59BC7C563089047FF2573CE7CEF222FB45EDD08489C4AF7FEA1C668C

Nome file: T8-9_D.pdf.p7m
sha256: 0897B2615C6048A2C9646E205568E2ADC2F99C60F1CF89CB5C6CB7D62BAFDB5A

Nome file: T8-9_E.pdf.p7m
sha256: B786E94102F755FB5503942E19ED92355D8C4AA26E9482933D60A2408DF34FA6

Nome file: T8-9_F.pdf.p7m
sha256: DAEBB39ECEAAF51501D8846297E0FFD3DC91C7A3A3ADA06B1A08C88945D6B397

Nome file: T8-9_G.pdf.p7m
sha256: 214B92073C9698CD7EE7FA0F67BA7E6232AE70AF2FDAD7AA77ECE6C0DF3AEDF8

Nome file: T8-9_H.pdf.p7m
sha256: 393AF662EE1B2023ED60714FD065D2AA8FE5664D2CA5B23B90E1A47254BA7570

Nome file: T8-9_I.pdf.p7m
sha256: E46B7236C8B59CC20EABA6E66A44405A01B4EFBB7F23D84523BD5BCCEA76399F

Nome file: T8-9_L_Rev_01.pdf.p7m
sha256: 96BCDD7898D19A9C52803EF40DC374BDCB5371CB8F433EE0B1A4980AA409DCE0

Nome file: T8-9_M_Rev_01.pdf.p7m
sha256: 110A5F63D456B3D6E8031D6B9C38E5F8CC7537A379965A528D95BF3A679113B7

Nome file: T10_SchemaOpereUrbaniz.pdf.p7m
sha256: 5265C81757C74A0691FD3E68F1C67BFF57DC89AC0FF49C64F0E17083795B876C

Nome file: T11_VerificaAccessibilitàArenile.pdf.p7m
sha256: 0239CF1AD44383318FE064B66F8E3E797C0D6823FB38E76BF4697F66C934A436

Nome file: R1_RelazioneTecnica.pdf.p7m
sha256: 79FA8AC3BBC98C4ACF821CA65059E3114D683F1FF84CC7E7B9D779BD8D5E5B23

Nome file: R2_NTA e Allegato 1.pdf.p7m
sha256: B2A3D4E404D701A61C58FA694E8E4F47B61FD835719B5244915757867E70EB64

Nome file: R3_Confronto NTA.pdf.p7m
sha256: CD5C1D26E6A0E48AB5C56D2DEF58D343D0B3B691691445FFB7A7768CD31A4BC0

Nome file: R4_Schema convenzione.pdf.p7m
sha256: F2EF89E00AA9E2E14314E7A713AC1E3B2349E381768F2EBFE148B9C280B6EF5B

Nome file: R5_PianoParticellare.pdf.p7m
sha256: 3FABA0F6BD68DAEDDD9D8ECDE235CEC879D29880F9CAD0AAC426E322AB27A56F

Nome file: R6_PreventivoSommaroSpesa.p7m
sha256: BAC99EDD0A22FB0348AE43BECDC5017AA8D95A1C763DBD225A04AB8C79468060

Nome file: R7_Ass-NoVCI.pdf.p7m
sha256: D355F4C2E67CD4E3E95B61BE8AEADBE25E78845C9A1CBEA75BFA0E74ABE6C

Nome file: R8_Relazione-verifica accessibilità arenile.pdf.p7m
sha256: 504965B8468D00552C0E33506582B9723E28DB5AD92D5DF33E886D33B1BACEAE

Nome file: R9_Relazione VINCA.pdf.p7m
sha256: 59016DB035D43FBE3E71B6AFDB62A9C69FBE67A738FC058A1555796B7C743D5B

Nome file: R10_1_SnT VAS.pdf.p7m
sha256: 56C87C8138FF4B65E69A916AEC446C4CE2AE3817B7C27F99D66AC12B0B80276A

Nome file: R10_RA VAS.pdf.p7m
sha256: 7C9DBF31D4DECA977217828484A859DAB102C0937B61A71CFAD6EA7B213715BE

Nome file: R11_Confronto NTA VAS.pdf.p7m
sha256: 61EFE0A863A032E19DAA4A9ADF9500A1E0BEC3DF9506CB1CC3A2F8CB37C559CD

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
LUCAS PAVANETTO

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.